



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 489
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 12 novembre 2015

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana) Pag. 3*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

BILANCIO (5^a)

giovedì 12 novembre 2015

486^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) chiede indicazioni sull'organizzazione del seguito dei lavori per la giornata odierna e per quelle di venerdì e sabato.

Il presidente TONINI sottolinea l'esigenza di assicurare un tempo congruo alle relatrici e al Governo per valutare tutti gli emendamenti, ai fini dell'espressione dei prescritti pareri. Per tale ragione, propone di convocare la seduta notturna, già prevista per le ore 20,30 di oggi, mentre si riserva di organizzare il calendario delle sedute di venerdì e sabato in relazione all'andamento dei lavori.

Comunica quindi le inammissibilità degli emendamenti relativi agli articoli da 23 a 26: sono dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti 23.9, 25.63, 25.64, 25.0.2, 26.27, 26.43, 26.0.5 e 26.0.14. Risultano invece inammissibili per copertura le proposte 23.5, 23.13, 24.2, 24.3, 24.4, 24.6, 24.33, 24.51, 24.60, 25.43, 25.44, 25.50, 25.70, 25.71, 25.0.5, 25.0.8, 25.0.9, 25.0.10, 26.5 (limitatamente ai commi 7-*quater* e 7-*quinques*), 26.42, 26.0.4, 26.0.7 e 26.0.15.

Avverte quindi che si riprenderà l'esame dagli emendamenti relativi all'articolo 10.

La relatrice ZANONI (*PD*), di intesa con la relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme alle relatrici.

Il senatore MILO (*CoR*) ritira l'emendamento 10.3.

Sono poi posti congiuntamente in votazione e respinti gli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.4.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 10.6.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ritira la proposta 10.7.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni risultano poi respinti gli emendamenti 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13.

La relatrice ZANONI (*PD*) chiede l'accantonamento della proposta 10.14, relativa all'esenzione dal pagamento del canone RAI per i pensionati con reddito familiare complessivo inferiore a 8 mila euro l'anno, allo scopo di approfondirne meglio le implicazioni.

Con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 10.14.

Avendo la relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO espresso parere contrario, l'emendamento 10.15 è posto in votazione e respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) chiede di ritirare la proposta 10.17 e altre aventi analogo tenore, invitando a convergere sull'emendamento 10.41, per il quale preannuncia la richiesta di accantonamento, in quanto prospetta una soluzione organica sia per quanto concerne la questione della rateizzazione del pagamento del canone RAI, sia per la questione relativa

all'utilizzo di una quota del canone per il finanziamento dell'emittenza locale.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) ritira l'emendamento 10.17.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO viene poi messo in votazione e respinto l'emendamento 10.18.

Il senatore MILO (*CoR*) ritira l'emendamento 10.21.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a separate votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 10.22, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35 e 10.36.

La relatrice ZANONI (*PD*) chiede l'accantonamento della proposta 10.37, riguardante lo scambio di dati anagrafici ai fini delle procedure di pagamento del canone di abbonamento.

Con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 10.37.

LA RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 10.38, 10.39 e 10.40 che, posti separatamente ai voti, risultano infine respinti.

La relatrice ZANONI (*PD*) richiede l'accantonamento dell'emendamento 10.41.

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.41 è accantonato.

I senatori Alessandra BENCINI (*Misto-Idv*), Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*), BARANI (*AL-A*), Venera PADUA (*PD*), RUTA (*PD*) e D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) aggiungono la firma all'emendamento 10.41.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa suo e ritira l'emendamento 10.42.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 10.43 e aggiunge la firma alla proposta 10.41.

Il senatore MILO (*CoR*) ritira le proposte 10.44 e 10.48, aggiungendo la firma all'emendamento 10.41.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) ritira l'emendamento 10.47 e aggiunge la firma alla proposta 10.41.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 10.45 e 10.46 e sottoscrive la proposta 10.41.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO sono poi messi separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 10.49 e 10.50.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira le proposte 10.51 e 10.52, sottoscrivendo l'emendamento 10.41.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) aggiunge anch'egli la firma all'emendamento 10.41.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita al ritiro della proposta 10.53 e delle successive avanti analogo tenore, relative agli interventi a sostegno dell'editoria, segnalando l'opportunità di convergere sull'emendamento 10.55, per il quale chiede fin d'ora l'accantonamento.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme alla relatrice Zanoni.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento 10.53 e sottoscrive la proposta 10.55.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) fa suo e ritira l'emendamento 10.54, aggiungendo a sua volta la firma al 10.55.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) segnala l'emendamento 33.205, che interviene anch'esso sulle provvidenze a favore dell'editoria.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 10.55.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira la proposta 10.56.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 10.57.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa suo e ritira l'emendamento 10.58.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 10.59 e aggiunge la firma all'emendamento 10.55.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira le proposte 10.60 e 10.61.

I senatori BELLOT (*Misto-Fare!*), Emanuela MUNERATO (*Misto-Fare!*), Patrizia BISINELLA (*Misto-Fare!*), Alessandra BENCINI (*Misto-Idv*) e Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) sottoscrivono l'emendamento 10.55.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 10.62 e 10.63.

LA RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro delle proposte 10.68 e 10.69.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa suo e ritira l'emendamento 10.68.

Il senatore LAI (*PD*) fa suo e ritira l'emendamento 10.69.

La relatrice ZANONI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 10.70 in materia di tassazione sui redditi prodotti da soggetti esteri.

Con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 10.70.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro delle proposte 10.71 e 10.72.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 10.71.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 10.72.

Su richiesta della relatrice ZANONI (*PD*), con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, sono poi accantonati gli emendamenti 10.73 e 10.74.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO è successivamente posto in votazione e respinto l'emendamento 10.75.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sulla proposta 10.0.1, rilevando che la stessa introduce modifiche alla legislazione IVA, in violazione delle norme comunitarie.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che la suddetta proposta emendativa sia meritevole di considerazione, sottolineando che le agevolazioni IVA proposte per le vendite ai consumatori finali nell'ambito delle fiere che vedono la partecipazione di espositori appartenenti ai Paesi extra-UE favorirebbero un ampliamento della platea di tali soggetti, a vantaggio dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. Chiede per-

tanto alle relatrici e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere espresso.

Il vice ministro MORANDO conferma la contrarietà, evidenziando che la normativa in materia di IVA è di stretta pertinenza comunitaria e non può essere derogata da norme nazionali. Invita pertanto il proponente a ritirare l'emendamento, trasformandolo eventualmente in un ordine del giorno che potrebbe trovare accoglimento da parte del Governo.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 10.0.1, riservandosi di valutarne successivamente la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira la proposta 10.0.2 e sottoscrive l'emendamento 10.41.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira la proposta 10.0.3.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 10.0.4 e 10.0.5.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la proposta 10.0.6, posta ai voti, è respinta.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO pronunciano poi un parere contrario sulla proposta 10.0.7.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) chiede una rivalutazione del suddetto parere, sottolineando che l'emendamento risponde a elementari principi di equità fiscale, in quanto esclude dal reddito imponibile i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, laddove non siano stati percepiti perché al conduttore è stato invocato l'inadempimento e la risoluzione da parte del locatore.

Il PRESIDENTE osserva che la norma ha un costo assai elevato, quantificato in 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Il vice ministro MORANDO ribadisce la contrarietà, osservando che l'emendamento viene coperto con risorse elevate che appare invece opportuno indirizzare ad altre finalità.

L'emendamento 10.0.7 è quindi messo ai voti e respinto.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) chiede alla Presidenza di verificare l'esito del voto.

Il PRESIDENTE dispone una nuova votazione, in esito alla quale l'emendamento 10.0.7 risulta respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'emendamento 10.0.8.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, sostiene la proposta in esame, volta a ripristinare l'esenzione del bollo per le auto storiche, per preservare un importante aspetto del patrimonio storico e culturale italiano.

La relatrice ZANONI (*PD*) conferma la contrarietà, ricordando che lo stesso tema è comunque affrontato in altre proposte emendative sulle quali potrà concentrarsi la discussione.

L'emendamento 10.0.8 è infine posto in votazione e respinto.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.1 e 11.3.

L'emendamento 11.4, previa aggiunta di firma dei senatori D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) e Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*), e l'emendamento 11.5 sono accantonati su richiesta della RELATRICE, così come l'emendamento 11.8, mentre l'emendamento 11.6 è ritirato, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.

Viene quindi ritirato l'emendamento 11.7.

Con distinte votazioni, previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 11.11 e 11.12.

Gli emendamenti 11.19 e 11.27 sono ritirati, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 11.29 è posto ai voti e respinto, mentre sono ritirati, in aderenza all'invito formulato dalla Relatrice e dal rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34 e 11.36.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 11.37 e 11.38 sono posti distintamente ai voti e respinti.

Previo sottoscrizione dei senatori MILO (*CoR*), TARQUINIO (*CoR*), BRUNI (*CoR*), D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), LIUZZI (*CoR*), ZIZZA (*CoR*), PERRONE (*CoR*), BOCCARDI (*FI-PdL XVII*), MANDELLI (*FI-PdL XVII*), D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) e CERONI (*FI-PdL XVII*) 11.39 (testo 2) è accantonato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 11.42.

L'emendamento 11.43 è riformulato in un testo 2, illustrato dalla senatrice PARENTE (*PD*), del quale la Presidenza della Commissione dispone l'accantonamento (pubblicato in allegato).

L'emendamento 11.44 è ritirato, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, mentre dell'emendamento 11.45 (testo 2), sottoscritto dalle senatrici PADUA (*PD*) e BENCINI (*Misto-Idv*), è disposto l'accantonamento.

Il senatore RUTA (*PD*) ritira l'emendamento 11.46, in conformità all'invito della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, dopo averne posti in rilievo la *ratio* e l'ambito applicativo.

Col parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.48, 11.49 (testo 2), 11.50, 11.51 e 11.52.

Degli emendamenti 11.55 e 11.56 è disposto l'accantonamento, come proposto dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, mentre l'emendamento 11.57 (testo 2) è ritirato, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.

Dopo l'accantonamento, proposto dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, dell'emendamento 11.58, previo parere contrario degli stessi, è posto in votazione e respinto l'emendamento 11.59.

Ritirato l'emendamento 11.0.1, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, col parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.11 e 11.0.12.

Dell'emendamento 12.2 è disposto l'accantonamento, come proposto dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, mentre l'emen-

damento 12.3-*bis* è sottoscritto dai senatori Alessandra BENCINI (*Misto-Idv*) e Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) e, quindi, ritirato.

Col parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20 e 12.21.

Previa verifica del numero legale, disposta su richiesta del senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), col parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 12.22.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 12.23, 12.24, 12.25, 12.26 e 12.27.

Viene quindi ritirato l'emendamento 12.28.

Previa verifica del numero legale, disposta su richiesta del senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), è posto ai voti e respinto, in conformità al parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 12.29.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) interviene incidentalmente per auspicare un'applicazione rigorosa delle norme regolamentari concernenti le verifiche del numero legale, le sostituzioni dei commissari e la legittimazione al ritiro degli emendamenti.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), intervenendo a sua volta incidentalmente, segnala l'opportunità di verificare che non si faccia luogo a sostituzioni di senatori che abbiano già preso parte a votazioni.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che non risulano sostituzioni in difformità dalle norme regolamentari, assicura che nel prosieguo si darà atto ad inizio seduta delle comunicazioni dei Gruppi in materia.

La Commissione prende atto.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36 e 12.37.

In aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 12.39 (testo 2) è ritirato, mentre è disposto l'accantonamento degli emendamenti 12.40, previa sottoscrizione del senatore SANTINI (*PD*), 12.43 e 12.0.1.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 12.0.2, 12.0.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6.

Il senatore SANTINI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 13.7 e, aderendo all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, lo ritira.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 13.8 è posto in votazione e respinto.

Dopo l'accantonamento dell'emendamento 13.9, cui aggiungono la firma i senatori SANTINI (*PD*) e Doris LO MORO (*PD*), sono ritirati, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.20, 13.21, 13.23, 13.24, 13.25, 13.27 e 13.28.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2.

Dell'emendamento 13.0.4, cui aggiungono la propria firma le senatrici BELLOT (*Misto-Fare!*), BISINELLA (*Misto-Fare!*) e MUNERATO (*Misto-Fare!*), è disposto l'accantonamento, in conformità alle indicazioni della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 13.0.5 è respinto, mentre l'emendamento 13.0.7 è ritirato, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.

In esito a distinte votazioni, previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 14.8, 14.9, 14.10, 14.11 e 14.12.

In aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, è accantonato l'emendamento 14.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, mentre è ritirato l'emendamento 14.0.3.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 115.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6.

È disposto l'accantonamento dell'emendamento 15.7 (testo 2), pubblicato in allegato, presentato dal senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*).

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 15.9.

È disposto l'accantonamento dell'emendamento 15.12 (testo 2), pubblicato in allegato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.13, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18 e 15.19.

Previa verifica del numero legale, disposta su richiesta del senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 15.20, sul quale è espresso parere contrario da parte della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28 e 15.29.

L'emendamento 15.30, ritirato in aderenza all'invito della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è fatto proprio dal senatore BROGLIA (*PD*) e, col consenso della Presidenza della Commissione, trasformato nell'ordine del giorno G/2111/137/5 (pubblicato in allegato).

Posto ai voti con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.31 è respinto.

In aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.32 è ritirato, così come l'emendamento 15.34, mentre gli emendamenti 15.33 – cui aggiungono la propria firma i senatori CENTINAIO (*LN-Aut*) e COMAROLI (*LN-Aut*) – e 15.35 sono accantonati.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.36 e 15.0.1.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, riprende alle ore 17,45.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'ordine del giorno G/2111/138/5 derivante dalla trasformazione dell'emendamento 4.128.

Il vice ministro MORANDO accoglie tale ordine del giorno.

Interviene quindi la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) per chiedere ragguagli sulla possibilità o meno di presentare riformulazioni di emendamenti dichiarati inammissibili.

Il PRESIDENTE chiarisce che sono state ammesse riformulazioni di emendamenti pervenute prima della dichiarazione di inammissibilità dei testi presentati inizialmente. Eccezionalmente la Presidenza ha ammesso un emendamento che consisteva in una riformulazione di una proposta, successivamente alla dichiarazione di inammissibilità della stessa, con l'accordo di tutti i Gruppi.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 16.1.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ritira l'emendamento 16.2.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 16.3 e 16.4.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 16.5.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), la Commissione conviene poi di accantonare gli emendamenti 16.6 (al quale aggiunge la firma la senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*)) e 16.7.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli identici emendamenti 16.7-*bis* e 16.8.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.9 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) interviene per dichiarazione di voto favorevole su tale proposta.

Previa verifica del numero legale su richiesta del senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), posto ai voti, viene respinto l'emendamento 16.9.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 16.10, 16.11, 16.13, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.25 e 16.26.

La relatrice ZANONI (*PD*) fa presente che l'emendamento 16.29 tratta della medesima materia, ovverosia del trattamento degli istituti musicali pareggiati, delle proposte 22.28 e 22.40. Ritiene che la formulazione dell'emendamento 22.40 sia preferibile rispetto alle altre e invita pertanto

i presentatori degli emendamenti 16.29 e 22.28 a ritirarli e ad aggiungere la firma all'emendamento 22.40.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) suggerisce di accantonare l'emendamento 16.29 onde consentirne una valutazione congiunta rispetto all'emendamento 22.40.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone pertanto di accantonare tale emendamento.

Il presidente TONINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.29.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 16.30 e alla sottoscrizione dell'emendamento 22.40 per le medesime ragioni testé esposte.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 16.30. Sottoscrive altresì l'emendamento 22.40, insieme agli altri presentatori, accogliendo l'invito della relatrice.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 16.38.

Su richiesta della relatrice ZANONI (*PD*), viene accantonato l'emendamento 16.39.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 16.40.

Il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 16.41.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita al ritiro degli identici emendamenti 16.42, 16.43, 16.44 e 16.45, i quali, ove mantenuti, avrebbero un parere contrario.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento a sua firma 16.42.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli identici emendamenti 16.42, 16.43, 16.44 e 16.45.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono

respinti gli emendamenti 16.46, 16.47, 16.48, 16.50, 16.51 e 16.55 (con dichiarazione di voto favorevole del senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*)).

La relatrice ZANONI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 16.56, al fine di trattarlo congiuntamente all'emendamento 17.17, vertente sulla medesima materia degli enti di ricerca.

Viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 16.56.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 16.57, 16.58, 16.59 e 16.60.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.66. Motiva la propria posizione sottolineando come la tematica del personale dei piccoli comuni presenti particolare delicatezza e, tuttavia, occorra a suo avviso sostenere le politiche già in atto volte a favorire l'accorpamento di funzioni in vista di una migliore efficienza. La proposta emendativa in discorso muove invece in una direzione diversa.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 16.66 è respinto.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 16.67.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) ritira l'emendamento 16.68.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) ritira l'emendamento 16.69.

La relatrice ZANONI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 16.70 e invita i presentatori al ritiro dell'identico emendamento 16.71 per sottoscrivere l'emendamento 16.70.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 16.71 e, insieme ai restanti sottoscrittori, aggiunge la firma alla proposta 16.70.

Il senatore BARANI (*AL-A*) e la senatrice BLUNDO (*M5S*) aggiungono a loro volta la firma all'emendamento 16.70.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.70.

Il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 16.72 e lo ritira.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 16.73.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ritira l'emendamento 16.75.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, l'emendamento 16.76, posto ai voti, è respinto.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 16.77.

Si passa all'esame dell'emendamento 16.78, identico agli emendamenti 16.79 e 16.80.

Dopo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), in dichiarazione di voto favorevole, evidenzia le difficoltà dei piccoli comuni, alle prese con un grave carenza di personale, che riguarda soprattutto le figure professionali tecniche.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ricorda in proposito i temi sollevati in audizione dai rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

L'emendamento 16.78, identico agli emendamenti 16.79 e 16.80, posto quindi ai voti, è respinto.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, l'emendamento 16.81, identico agli emendamenti 16.82 e 16.83, posto ai voti, è respinto; la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.84, 16.85 e 16.87.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ritira gli emendamenti 16.88 e 16.89.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO e dichiarazione di voto favorevole del senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 16.90, identico agli emendamenti 16.91, 16.92, 16.93 e 16.94, posto ai voti, è respinto.

Dopo che la relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 16.95.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, la Commissione respinge l'emendamento 16.97.

Dopo che la relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 16.98.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ritira l'emendamento 16.99.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.100 e 16.105.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.106.

Dopo che la relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 16.107.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento 16.108, sul quale esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (*PD*) e il GOVERNO, che viene respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 16.111.

Nel concordare con la relatrice, il vice ministro MORANDO precisa che sulle tematiche sottese alla predetta proposta è appena stato varato un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'emendamento è quindi accantonato.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.112, 16.113, 16.115, 16.117 e 16.118.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), viene quindi accantonato l'emendamento 16.119.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 16.124, 16.128 (identico all'emendamento 16.129), 16.131, 16.132 e 16.133, sui quali esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (*PD*) e il GOVERNO, che vengono respinti.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), viene accantonato l'emendamento 16.134.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 16.136.

Dopo che la relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 16.137.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.138 e 16.139.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), viene quindi accantonato l'emendamento 16.140.

Dopo che la relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, l'emendamento 16.141 è respinto.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 16.142, 16.143 e 16.145, sui quali esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (*PD*) e il GOVERNO, che vengono respinti.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.146.

Dopo che la relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, la senatrice DI GIORGI (*PD*) ritira l'emendamento 16.149 (testo 2).

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.150 e 16.151.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), vengono quindi accantonati gli emendamenti 16.153 e 16.154 (testo 2).

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.155, 16.156, 16.157, 16.158, 16.159 e 16.160.

Dopo che la relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, i senatori SANTINI (*PD*), Rosa Maria DI GIORGI (*PD*), GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) e ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 16.161, 16.165 e 16.168.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, gli emendamenti 16.163, 16.164 (testo 2) e 16.171, posti ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, e 16.0.3, sui quali esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il GOVERNO, che vengono respinti.

Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, la senatrice DI GIORGI (PD) ritira l'emendamento 16.0.6.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, l'emendamento 16.0.8, posto ai voti, è respinto.

Con riferimento all'emendamento 16.0.9, sul quale la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario, il senatore URAS (*Misto-SEL*) richiama l'attenzione del Governo sul fenomeno della dispersione scolastica, che colpisce in particolare alcune zone del Paese.

La senatrice BULGARELLI (M5S) si associa all'intervento del senatore Uras.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere le preoccupazioni del senatore Uras e ricorda che per il contrasto alla dispersione scolastica il Governo ha già stanziato risorse all'interno della riforma recata dalla legge 107 del 2015.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira quindi l'emendamento 16.0.9.

La senatrice BLUNDO (M5S) ricorda che sul tema della dispersione scolastica sono stati presentati emendamenti, a sua firma, all'articolo 27.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.0.10 e 16.0.11.

Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, il senatore SANTINI (PD) dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 16.0.12 e lo ritira.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.0.13 e 16.0.51.

Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, il senatore LAI (PD) ritira l'emendamento 16.0.16.

Il PRESIDENTE informa che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 20.6, 21.82, 24.53, 24.61, 27.3, 27.45, 27.56, 27.139, 28.47, 28.49, 28.56 e 32.0.9, a sua volta riformulato in un ulteriore testo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta notturna di oggi, prevista per le ore 20,30.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

G/2111/137/5

BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, BORIOLI, DEL BARBA, FAVERO, FORNARO, GATTI, LAI, MATTESINI, ORRÙ, PEZZOPANE, RUTA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

l'educazione alimentare e il miglioramento delle competenze degli studenti in merito al valore del cibo e dell'alimentazione sono strumenti essenziali per sviluppare tra i giovani e nella società un approccio integrato tra alimentazione e salute, cultura, storia e per favorire il *wellness*, sani stili di vita e il contrasto all'obesità e ai disturbi legati alla cattiva alimentazione;

impegna il Governo:

a favorire la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche, di programmi di formazione e aggiornamento dei docenti in materia di educazione alimentare, garantendo un approfondimento nel campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare e un approccio integrato tra alimentazione e ambiente, nell'ambito delle risorse già stanziato nell'anno 2016 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

G/2111/138/5

AZZOLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), relativamente all'articolo 4, comma 9, laddove si prevede che, a

far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, restando esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo,

impegna il Governo

a considerare ricompresi ai fini del citato comma anche gli impianti fotovoltaici di piccola e media dimensione con potenza nominale sino a n° 1 MW realizzati sulle superfici agrarie e pertinenze agrarie, con sistemi di ancoraggio in ricalco e bullonati, eserciti da imprese agricole classificate ai sensi del 2135 CC, in quanto da considerarsi attività agricole connesse come disciplinate dalla Legge n. 266 del 2005 e dalla Legge n. 81 del 2006.

11.43 (testo 2)

PARENTE, SANTINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «L'esonero di cui al presente comma si applica, per un periodo massimo di sessanta mesi, e nel limite massimo di esonero pari a 1.625 euro su base annua, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato relative agli addetti ai servizi di call center».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: "291 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

11.45 (testo 2)

TOMASELLI, VERDUCCI, SANTINI, PARENTE, MATURANI, CAPACCHIONE, ORRÙ, SAGGESE, CUOMO, FABBRI, ANGIONI, RUTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1, è aumentato fino al 100 per cento con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al medesimo comma 1 effettuate nelle aree territoriali dell'obiettivo convergenza, nel limite massimo di un im-

porto di esonero pari a 8.060 euro su base annua, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" e "molto svantaggiati", ai sensi dell'articolo 2 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,.

1-ter. L'esonero contributivo di cui al comma *1-bis* è riconosciuto esclusivamente in relazione alle nuove assunzioni rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 310 milioni di euro per l'anno 2016, a 630 milioni di euro per l'anno 2017 e a 450 milioni di euro per l'anno 2018, e a 40 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disposizioni di cui all'articolo 40, comma *13-bis*.»

Conseguentemente:

– all'articolo 40, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «*13-bis.* Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma *1-bis*, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2016, a 530 milioni di euro per l'anno 2017 e a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e a valere sulle risorse di parte corrente disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.»

– all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

11.57 (testo 2)

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, COLLINA, BOCCA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis.* All'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Per i datori di lavoro imprenditori del settore turistico ricettivo e degli stabilimenti balneari, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali

di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «275 milioni»

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e misure per favorire l'occupazione dei lavoratori nelle attività stagionali»

15.7 (testo 2)

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, CARIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Merito*). - 1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli Atenei, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 50 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui successivi commi, di cui almeno il 50 per cento con vincolo di destinazione degli Atenei del Sud Italia al fine di perequare il programma assunzionale dell'ultimo quinquennio.

2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati con esclusione dei professori universitari di Atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori *standard* valutativi nazionali internazionali propri del settore concorsuali di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni precedenti alla procedura;

b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle Università;

c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;

d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "di 250 milioni per l'anno 2016 e di 225 milioni a decorrenza dal 2017"

15.12 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO, PAGLIARI

All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico, secondo le procedure di cui ai successivi commi, il "Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito", di seguito "Fondo". Al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.";

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) le procedure selettive per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università; all'esito delle procedure selettive: 1) i soggetti direttamente chiamati da parte di una università italiana, che siano già in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di prima o di seconda fascia, sono automaticamente inquadrati nella relativa fascia di appartenenza; 2) i soggetti direttamente chiamati da parte di una università italiana, che non siano già in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di prima o di seconda fascia, sono tenuti obbligatoriamente a conseguire la relativa Abilitazione entro 5 anni dalla data della chiamata diretta: nelle more del conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale, il rapporto di lavoro di questi soggetti è disciplinato da apposito contratto di diritto privato; al conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale, il contratto di diritto privato si intende risolto di diritto, e le università dispongono l'assunzione in ruolo e l'automatico inquadramento, dei medesimi soggetti, nella relativa fascia di appartenenza";

al comma 3, alla lettera e), sopprimere la parola "medesima";

al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la

seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;- almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario; di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;"

sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Un importo non superiore al 10 per cento del "Fondo" è annualmente destinato a favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 3-, della legge n. 240 del 2010. Lo svolgimento delle procedure di mobilità dei professori di prima fascia di cui al presente comma è attribuito alle medesime commissioni di cui al precedente comma 3, lettera d).";

f) *al comma 6, sostituire le parole "rimane a disposizione nel medesimo esercizio finanziario per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario" con le seguenti: "confluisce nel fondo per il finanziamento ordinario."*

16.149 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, anche in considerazione dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, il divieto di conferimento delle supplenze brevi di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la sostituzione del personale docente della scuola dell'infanzia».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «260,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».*

16.164 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lettera a), sostituire le parole: "tre posti" con le seguenti: "sette posti".».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «273,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

20.6 (testo 2)

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

1-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito con il seguente: "4. Limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori del settore scolastico ed artistico, qualora la durata dalla NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi 4 anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo, non può superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi dei primi due periodi del presente comma."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

21.82 (testo 2)

LIUZZI, MILO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Piano di cui al comma precedente dovrà prevedere anche interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli, delle Masserie fortificate e delle strutture in pietra localizzate nei centri storici e in ambienti naturali e culturali di particolare interesse storico-culturale.»

24.53 (testo 2)

MATTESINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per fronteggiare le carenze di liquidità per spese urgenti ed inderogabili, ivi incluse le esposizioni debitorie nei confronti di istituti di credito, l'anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) di cui all'articolo 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è concessa, secondo le procedure di cui al comma 2 lettera b) dello stesso articolo, a concorrenza dei limiti finanziari ivi previsti ed al netto delle somme già percepite, e previa un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità che deve essere presentata entro il 31 gennaio 2016,

per le esigenze di cassa della CRI fino al 31 dicembre 2017 e sulla base di una previsione del fabbisogno di cassa fino alla medesima data».

Conseguentemente:

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019»;

all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

24.61 (testo 2)

MATTESINI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 8, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, le parole ", per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017" sono soppresse.

10-ter. Per l'anno 2016, a titolo straordinario ed eccezionale, il contributo in favore dell'Associazione Italiana della Croce Rossa è incrementato di 23 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 23.000.000;

2017: - 23.000.000;

2018: - 23.000.000.

27.1

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, al sensi dell'articolo 48 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per assicurare i rinnovi contrattuali per il triennio 2013-2015, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati complessivamente in 300 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui 74

milioni di euro per il personale delle forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico. Al fine di dare piena ed immediata attuazione alla decisione della suprema Corte, stante il preesistente regime di sospensione della contrattazione collettiva, il suddetto rinnovo contrattuale avverrà in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 15 del 2009 e del decreto legislativo n. 150 del 2009 con, l'attuale assetto dei comparti di contrattazione e con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione dall'accertamento di rappresentatività 2013-2015, sancita con decisione del Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN del 21 novembre 2012. Il rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018, i cui oneri a carico del bilancio statale sono quantificati complessivamente in 4 miliardi di euro annui, e le cui coperture verranno individuate in sede di assestamento di bilancio dello Stato, avverrà con le organizzazioni sindacali che saranno ammesse alla contrattazione dall'accertamento della rappresentatività (2016-2018) da effettuarsi sempre in relazione ai comparti e alle aree di contrattazione esistenti alla data di approvazione della presente legge. La piena attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 15 del 2009 e del decreto legislativo n. 150 del 2009 è rinviata ai rinnovi di cui al successivo al triennio 2016-2018, previa riduzione del numero e la definizione dei nuovi comparti e delle relative aree dirigenziali, nonché di un nuovo accertamento della rappresentatività all'interno del perimetro degli stessi».

27.2

FUCKSIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 1300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con la seguente: «19 per cento»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «5,5 per cento» con la seguente: «6,5 per cento».*

27.3 (testo 2)

Paolo ROMANI, GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, ALICATA, MESSINA

Al comma 1, sostituire le parole: "300 milioni di euro", con le seguenti: "1.500 milioni di euro" e le parole: "74 milioni di euro", con le seguenti: "1000 milioni di euro".

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'indivi-

duazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del Governo, o di sue articolazioni, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

27.3

PAOLO ROMANI, GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, ALICATA, MESSINA

Al comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «1.500 milioni di euro», e le parole: «74 milioni di euro», con le seguenti: «1000 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C;

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

27.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «sono quantificati, complessivamente, in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche ad alcune norme fiscali)

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono soppresse.

4. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono soppresse.

5. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

27.5

STEFANI

Nel comma 1, sostituire le parole: «in 300», con le seguenti: «in 726» e le parole: «di cui 74», con le seguenti: «di cui 500».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 426 milioni di euro o a decorrere dal 2016».

27.6

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1 sostituire le parole: «in 300 milioni di euro» con le seguenti: «in 400 milioni di euro» e successivamente sostituire le parole: «di cui 74 milioni di euro» e »7 milioni di euro» con le seguenti: «di cui 100 milioni di euro» e »10 milioni di euro».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

27.7

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195», con le seguenti: «per un fondo da destinarsi ad iniziative di carattere sportivo e ludico-ricreative, finalizzate alla promozione della salute e della longevità attiva dei pensionati».

27.8

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,» con le seguenti: «destinati alla tutela ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico»

27.9

GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero).

27.10

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui ai comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.11

BRUNI, MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, h. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.12

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e spe-

ciali” della missione ”fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento e al trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate, a decorrere dall’anno 2016, di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «260 milioni».

27.14

GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.15

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensivo e al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenziali di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modificazioni e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.16

BRUNI, MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di poli-

zia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.17

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retribuito corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepita dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.18

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.19

BRUNI, MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.20

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

27.21

GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatari dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n.284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.

27.22

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensio-

namento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-*bis* del decreto- legge 21 settembre 1987, n.387, convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.23

BRUNI, MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.24

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.25

GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia».

Conseguentemente;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.

27.26

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento civile" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annue e a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

27.27

BRUNI, MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annue a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.28

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annue a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.29

GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco.».

Conseguentemente:

*ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.*

27.30

BRUNI, MILO

All'articolo 27, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis). Al fine di incrementare i servizi di protezione e di vigilanza sul territorio, anche nell'ottica di un necessario incremento del personale di Polizia penitenziaria e dei conseguenti livelli di sicurezza, in deroga all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, viene autorizzato, in via straordinaria, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti nell'anno 2013, ivi comprese quelle relative ai concorsi banditi nel 2012 ed indetti per l'anno 2013, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4 lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi».

Conseguentemente, all'attuazione di quanto previsto dal seguente comma, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

27.31

D'ANNA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis: «Al fine di contrastare nel territorio il crescente fenomeno degli atti persecutori *stalking* e rafforzare la prevenzione contro i delitti di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, l'Arma dei carabinieri è autorizzata in via straordinaria a reclutare ulteriori 29 unità di allievi Marescialli del ruolo Ispettori, del concorso di cui all'articolo 679 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento militare), attingendo dagli idonei non vincitori della graduatoria di merito di cui al decreto del Ministero della difesa n. 232/1D del 19 agosto 2014, disponibili alla data della presente legge».

27.32

SPILABOTTE, VALENTINI, VACCARI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario dei conduttori delle unità cinofile appartenenti alla componente discontinua e volontaria del Corpo dei Vigili del Fuoco, di cui i relativi rapporti gerarchici sono attualmente disciplinati dalle indicazioni del Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 217 recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, il Ministro dell'interno con proprio decreto attiva una procedura di stabilizzazione, attraverso un'unica graduatoria discontinui volontari dei nuclei cinofili dei Vigili del Fuoco, per tutti coloro che abbiamo effettuato non meno di 120 giorni di servizio negli ultimi 5 anni, per coprire i posti disponibili nei Nuclei Cinofili territoriali per massimo 80 unità complessive, nel limite delle assunzioni previste dall'articolo 16-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - 20.000.000;

2018: - 20.000.000.

27.33

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 con il seguente: «4. Le disposizioni recate al comma 1 si applicano anche al personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale».

27.34

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 3.

27.35

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine del concorso alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, incluso il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nonché degli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico del bilancio statale 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4, e dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Soppressione di un esenzione fiscale)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

27.36

MANCUSO, GUALDANI

Al comma 3 dopo le parole: «diversi dall'amministrazione statale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei docenti universitari».

Aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016».

27.37

CERONI

All'articolo 27, comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in Conferenza unificata».

27.38

PERRONE, MILO

All'articolo 27, comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in Conferenza unificata».

27.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale e per gli enti pubblici di ricerca è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze spettanti».

27.40

COMAROLI

Al comma 3 al termine aggiungere le seguenti parole: «Il limite del 65 per cento non è applicato per il personale sanitario e sociosanitario delle regioni in equilibrio di bilancio, per le quali non è stabilito alcun limite, purché tale equilibrio finanziario venga mantenuto e garantito».

27.41

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga ai limiti assunzionali previsti dall'articolo 16, comma 8 della presente legge, e al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/104/CE, e sue modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, il Ministero della Salute, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzato a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le parole: «di 100 milioni per ciascuno anno del triennio 2016-2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

27.42

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 330 dell'articolo 1 del 23 dicembre 2014 n. 190 è soppresso.

27.43

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 4, sostituire la parola: «3» con la seguente: «1» .

27.44

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, primo comma, le parole: "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e" sono soppresse;
- b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis.

(Anzianità di servizio)

1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico li lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richie-

sta di pensionamento li lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai tini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai tini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modificano la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92''

4-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis l'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso».

Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.

27.45 (testo 2)

LO MORO, D'ASCOLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 207, della legge n. 147/2013, integrata dall'art. 16-*quater*, del decreto-legge 19 giu-

gno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, per i lavoratori socialmente utili, di cui al d.lgs. n. 81/2000 e dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al d.lgs. n. 280/97 della Regione Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017 nella misura di 90 milioni di euro all'anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Calabria al fine di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della presente legge. Le deroghe ai vincoli normativi contenute nell'art. 1, comma 207, della legge n. 147/2013 e quelle contenute nell'art. 16-*quater*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, si intendono valide anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga anche all'art. 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre all'art. 259 comma 6, 2° periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei processi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità non contrattualizzati ex art. 1, comma 207, legge 147/2013.»

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

27.45

LO MORO, D'ASCOLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4, del decreto legge 31 Agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Ottobre 2013, n.125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 207, della legge n. 147/2013, integrata dall'articolo 16-*quater*, del decreto legge 19 Giugno 2015, n. 78, convertito in Legge 06 Agosto 2015, n. 125, per i lavoratori socialmente utili, di cui al decreto legislativo n. 81/2000 e dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo n. 280/97 della Regione Calabria A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017 nella misura di 90 milioni di euro all'anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Calabria al fine di prorogare o rinnovare i Contratti di lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della presente Legge. Le deroghe ai vincoli normativi contenute nell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147/2013 e quelle contenute nell'art. 16-*quater*, del decreto legge 19 Giugno 2015, n. 78, convertito in Legge 06 Agosto 2015, n. 125, si intendono valide anche per gli anni fi-

nanziari 2016-2017. Si deroga anche all'articolo 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre all'articolo 259 comma 6, secondo periodo, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei processi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità non contrattualizzati *ex* articolo 1, comma 207, legge 147/2013».

27.46

LO MORO, D'ASCOLA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i Comuni della Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo articolo anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successivi modificazioni e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti la regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

4-ter. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti al solo scopo di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1 comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis, della legge 27 dicembre 2013 n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e quella di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89».

27.47

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

27.48

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e della progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte con ente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

27.49

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzato l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

27.50

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

27.51

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annui a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

27.52

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti Clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale o di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Soccorso civile'»».

27.53

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «3.00 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui».

27.54

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis Dopo il comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:

87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a le-

gislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87-ter. I soggetti di cui al comma *87-bis* sono, coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n.107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.

87-quater Le graduatorie regionali, di cui al comma *1-bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma *87-ter* relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma *87-bis*».

27.55

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«*4-bis.* Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento della macchina fiscale anche in relazione alle incombenze connesse a quanto previsto in tema di collaborazione volontaria, i funzionari delle Agenzie fiscali inquadrati nella terza area funzionale e in possesso di diploma di laurea che, all'esito di apposita procedura, hanno svolto nelle stesse Agenzie, sulla base di formale incarico e corrispondente contratto di lavoro, funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, confluiscono nel corrispondente ruolo dei dirigenti con decorrenza dalla data di compimento del suddetto periodo.

Le procedure di cui all'articolo *4-bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono attuate con riferimento all'effettiva vacanza nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali come ridefinita per effetto del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede

con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

27.56 (testo 2)

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI, TOSATO, ZELLER

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegate, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Il personale assunto in esito alle predette procedure non concorre a determinare il contingente previsto dal primo periodo del comma 9 dell'articolo 16. Si applica ai vincitori delle predette procedure concorsuali quanto previsto dall'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014.»

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 200.000.

27.56

COMAROLI, CROSIO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11,

comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dai Consorzi del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Il personale assunto in esito alle predette procedure non concorre a determinare il contingente previsto dal primo periodo del comma 9. Si applica ai vincitori delle predette procedure concorsuali quanto previsto dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014». *Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: -5.000.000.

27.57

STEFANO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nelle Regioni dove le graduatorie dei concorsi per dirigenti sono esaurite i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono accogliere le richieste di permanenza in servizio dei dirigenti che richiedono la proroga del servizio anche se titolari dei requisiti contributivi ed anagrafici per andare in pensione».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modifiche:

2016: -1.000.000;

2017: -1.000.000;

2018: -1.000.000.

27.58

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2016».

27.59

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per il triennio 2016-2018, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore ai diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori.

4-ter. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1, sono individuati nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:

- a) di proprietà di Istituti bancari, enti privati, società immobiliari;
- b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa Depositi e prestiti;
- e) di proprietà di privati, se terze case sfitte.

4-quater. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il Comune può derogare temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati.

4-quinquies. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del Comune. L'eventuale intervento di requisizione, è subordinato al rilascio da parte del Comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti e assicurare la consegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione temporanea, o per eventuale insolvenza.

4-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale,

l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi enti locali.

4-octies. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare al proprio Comune progetti di utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il Comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun comune, con propri provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

4-novies. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui ai precedenti commi, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «di 290 milioni per ciascuno anno del triennio 2016-2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

27.60

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. La compagnia "Saremar", società partecipata della Regione Autonoma Sarda, interessata da procedure di liquidazione ai sensi della vigente normativa, assicura il servizio pubblico di collegamento tra la Sardegna e la Corsica nonché quelli per le varie destinazioni delle isole minori sarde, fino e non oltre l'aggiudicazione ad altro soggetto privato tramite pubblica gara del medesimo servizio. A tal fine si provvede alla sospensione provvisoria non oltre il 31 dicembre 2016 della efficacia di ogni atto e/o provvedimento di cessione delle navi, delle attrezzature, degli immobili e di ogni altra proprietà connessa alla realizzazione e gestione del servizio di collegamento marittimo in argomento, nonché di ogni provvedimento di riduzione di personale della predetta società "Saremar" tramite procedure di licenziamento. I bandi relativi alla aggiudicazione del servizio di collegamento di cui al precedente comma dovranno contenere una clausola di salvaguardia ai fini del passaggio del personale "Saremar" negli organici del soggetto aggiudicatario della gara pubblica tramite riconoscimento di specifica premialità. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 13,8 milioni, si provvede con lo specifico stanziamento finalizzato alla gestione del servizio pubblico di colle-

gamento marittimo con le isole minori della Sardegna di cui al decreto-legge n. 78 del 2015».

27.61

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «4.800 unità» con e seguenti: «6.000 unità»;*
- b) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'interno del contingente di cui al precedente periodo, 2050 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136»;*
- c) *al comma 6, le parole: «euro 83.000.000» sono sostituite della seguenti: «euro 103.500.000».*

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: -20.000.000;
2017: -20.000.000;
2018: -20.000.000.

27.62

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «4.800 unità», con le seguenti: «6.000 unità»;*
- b) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'interno del contingente di cui al precedente periodo, 2059 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136».*

Conseguentemente, al comma 6, le parole: «euro 83.000.000», sono sostituite della seguente: «euro 103.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -20.000.000;
2017: -20.000.000;
2018: -0.000.000.

27.63

ZIZZA, MILO, PERRONE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2017-2020, riservato agli enti locali.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

27.64

ZIZZA, MILO, PERRONE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2017-2020, riservato agli enti locali.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

27.65

NUGNES, MORONESE, BLUNDO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

«6. Ai fini della ottimizzazione e implementazione del controllo ambientale nonché della prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, è autorizzata, a favore delle forze di polizia e degli enti tecnici preposti alla tutela ambientale, la spesa di 83.000.000 per l'anno 2016, con specifica destinazione di 1,5 milioni di euro da destinare ai controlli incrociati tra i seguenti enti: Camere di Commercio, Agenzie delle Entrate, Agenzia delle dogane, Aziende sanitarie locali – Asl. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanar si entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, gli interventi da adottare in attuazione del presente comma, nonché, le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme».

27.66

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo durante il Giubileo 2016, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il contingente militare attualmente impiegato nei cantieri di costruzione della TAV in Val di Susa e nel sotto attraversamento della città di Firenze è trasferito nella città di Roma. Al fine di effettuare il trasferimento del contingente di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -5.000.000;

2017: -5.000.000;

2018: -5.000.000.

27.67

RUTA, RICCHIUTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis.) Per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e alla tutela del patrimonio agroforestale, il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare assunzioni, a partire dallo gennaio 2016, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi viceispettori del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto degli oneri stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2010, del 18 ottobre 2011, del 21 gennaio 2013 e del 23 settembre 2013 e dell'8 settembre 2014, di autorizzazione alle assunzioni in relazione alle cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai sensi dell'articolo 66 comma 9-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, commi 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 15.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: - 15.000.000.

27.68

DE PIN, CASALETTO, Giovanni MAURO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il completamento degli interventi per la "salvaguardia di Venezia e della sua laguna e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni sono stanziati 650 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: –200.000.000;

2017: –200.000.000;

2018: –250.000.000.

27.69

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito per gli anni 2016-2020, un Fondo per la messa in sicurezza del territorio e per il risanamento ambientale, con una dotazione annuale di 1.763 milioni di euro nel 2016.

6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis, è finalizzato:

a) all'attuazione di un Piano pluriennale di investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico anche in attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, di cui al decreto legislativo 49/2010, con priorità agli interventi di mitigazione per le aree a più elevato rischio;

b) alla riduzione del rischio idrogeologico attraverso misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità;

c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;

d) a interventi finalizzati alla tutela del territorio, del patrimonio naturalistico, e per il contenimento del consumo di suolo;

e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti inquinati, con particolare priorità per l'inquinamento da amianto;

6-quater. Agli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma, è destinato non meno del 50 per cento delle risorse complessive del Fondo.

6-quinquies. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di cui al comma 2.

6-septies. Le risorse sono ripartite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, e previo accordi di pro-

gramma con gli enti territoriali e locali interessati, che individuano gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.

6-opties. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotti di 1.037 milioni di euro per l'anno 2016, di 997 milioni di euro per l'anno 2017 e di 780 milioni di euro per l'anno 2018.

6-nonies. I limiti d'impegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, casi come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge sono soppressi.

6-decies. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 2.08, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 130 milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018».

27.70

GASPARRI, BONFRISCO, COMPAGNA

Dopo il comma 61 inserire i seguenti:

«*6-bis*. Al fine di contribuire al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2013 "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale" è autorizzato in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri lo stanziamento di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, destinato alla realizzazione e al funzionamento di una rete informatica di contrasto alle minacce condotte, in campo cibernetico, nei confronti della sicurezza e degli interessi nazionali.

6-ter. All'onere derivante dal comma *6-bis* si provvede attraverso la corrispondente riduzione, per gli anni dal 2016 al 2018, dell'accantonamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A allegata alla presente legge».

27.71

PAGLIARI

Dopo il comma 6 inserire il seguente 6-bis.:

«6-bis. Al fine di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e degli atti persecutori, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nell'Arma dei carabinieri di 30 Allievi Marescialli nel ruolo Ispettori, da trarre dagli idonei non vincitori del concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto dirigenziale n. 4/1D, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 Serie Speciale n. 5 del 17 gennaio 2014, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito approvata con decreto dirigenziale n. 232/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare in data 19 agosto 2014».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 2.500.000;

2017: - 2.500.000;

2018: - 2.500.000.

27.72

BLUNDO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti scritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quinquennio 2012-2016 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

6-ter. Nel triennio 2016-2018, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da assegnare a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli

idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 6-bis.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

27.73

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a favore del Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti variazioni;

a) *al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;*

27.74

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono autorizzate, nel limite delle unità previste dall'articolo 3, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, le assunzioni del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione, prestato servizio a qualsiasi titolo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: -5.000.000;

2017: -5.000.000;

2018: -5.000.000.

27.75

VALENTINI, PAGLIARI, AMATI, SPILABOTTE, RICCHIUTI, PEZZOPANE, GRANAIOLA, SAGGESE

Dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:

«6-bis. Sono altresì autorizzate, nel limite delle assunzioni previste dall'articolo 16-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n.125, le assunzioni del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione da vigile permanente, prestato servizio operativo nel CNVVF, per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti.

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016 nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le riserve previste ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, sono elevate al 45 per cento».

27.76

ENDRIZZI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, è autorizzata la spesa, per l'anno 2016, di 30 milioni di euro a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni dispendiate di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016».

27.77

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

''b-bis) alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

27.78

CATALFO, CRIMI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, e del personale appartenente alla polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65''».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: -3.000.000;

2017: -3.000.000;

2018: -3.000.000.

27.79

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2016 ed assegnata con la stessa proporzione disposta dalle suddette lettere».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: -20.000.000.

27.80

TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350.000euro a decorrere dal 2016».

27.81

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo articolo 3 comma 4 del decreto-legge 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, viene introdotto il comma 4-bis: «Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti

al territorio di competenze delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate».

27.82

VACCARI, BORIOLI, MATURANI, VERDUCCI, CARDINALI, TOMASELLI, Elena
FERRARA, SILVESTRO, FISSORE, Gianluca ROSSI, ANGIONI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

6-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64 le parole: "includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza- ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "determinando una quota del contingente stesso da destinare al sistema nazionale di Protezione civile sulla base delle disponibilità offerte dagli enti convenzionati in questo settore"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro per il 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

27.83

VACCARI, BORIOLI, MATURANI, VERDUCCI, CARDINALI, TOMASELLI, Elena
FERRARA, SILVESTRO, FISSORE, Gianluca ROSSI, ANGIONI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

6-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64 le parole: "includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "determinando una quota del contingente stesso da destinare al sistema nazionale di Protezione civile sulla base delle disponibilità offerte dagli enti convenzionati in questo settore"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti:

«250 milioni di euro per il 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

27.84

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, Elena FERRARA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all' articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

27.85

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittente radiotelevisiva locale relative agli anni 2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro nel biennio 2016-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in due *tranches* annuali pari a 50 milioni di euro nell'anno 2016 e 50 milioni di euro per l'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 7, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

27.86

PERRONE, MILO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per incentivi e assistenza alle aziende del settore aeronautico attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle *start-up*

e ai progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione;».

Conseguentemente, sopprimere il comma 33 dell'articolo 34.

27.87

PERRONE, MILO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per incentivi e assistenza alle aziende del settore aerospaziale attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle *start-up* e ai progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione;».

Conseguentemente sopprimere il comma 33 dell'articolo 34.

27.88

SANTANGELO, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. All'articolo 1062 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

''6-bis. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua anche se determina il passaggio nel ruolo superiore''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

- a) 2016: -2.000.000;
 - b) 2017: -2.000.000;
 - c) 2018: -2.000.000.
-

27.89

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 7, sostituire le parole: «150 milioni», con le parole: «300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le parole: «di 150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e di 300 milioni a decorrere dal 2018».

27.90

COMAROLI

Al comma 7, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «70 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2015:

Cp: +80.000;000;

Cs: +80.000.000

2016:

Cp: +80.000.000;

Cs: +80.000.000

2017:

Cp:+80.000.000;

Cs: +80.000.000.

27.91

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 7, sostituire le parole: «anni 2016 e 2017,», con le seguenti: «anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 44, al comma 3, sostituire le parole: «1,7 miliardi di euro nel 2018», con le seguenti: «1,5 miliardi di euro nel 2018».

27.92

CARIDI, Giovanni MAURO

Al comma 7, dopo la parola: «territori», aggiungere le seguenti: «della Calabria e della Sicilia devastati dagli eventi atmosferici del 31 ottobre e 1° novembre 2015 e».

27.93

CUOMO, SOLLO, CALEO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, VACCARI, SAGGESE

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «terra dei fuochi», inserire le seguenti: «e di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica».

27.94

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente del consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

27.95

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «le predette somme», inserire le seguenti: «con priorità per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati».

27.96

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 7 ultimo capoverso aggiungere in fine le seguenti parole: «Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse il Ministero dell'economia e delle finanze crea sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata al monitoraggio delle spese del Fondo destinato alla terra dei fuochi, con dati economici periodicamente aggiornati».

27.97

SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Nello Stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato "Fondo", finalizzato a concedere elargizioni a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile e di difesa, nei seguenti casi:

- a) quando il responsabile è deceduto;
- b) quando il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;
- c) quando il responsabile è rimasto ignoto;
- d) quando il responsabile è stato prosciolto per intervenuta prescrizione. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime.

Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente *more uxorio*; d) ai fratelli e alle sorelle.

7-ter. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato; determinato an-

nualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla dotazione complessiva del fondo e comunque in misura non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:

a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);

d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7-quater. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta, istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo nonché le procedure di recupero della eventuale provvisoria anticipatoria, in ragione dell'esito del procedimento penale. Restano esclusi dall'elargizione i casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa. Essa è negata, ovvero revocata, qualora il beneficiario abbia concorso alla commissione del reato ovvero di reati che siano connessi con il medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale ovvero se nei confronti dell'avente diritto risulta in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza di condanna per un delitto non colposo ovvero condanna a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo ovvero se è in corso un procedimento per l'applicazione di una misura di preven-

zione. Non possono presentare istanza i soggetti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e i relativi familiari nonché a favore di quanti risultino indiziati, imputati o condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. L'erogazione è altresì esclusa nel caso in cui si abbia ragione di ritenere che la vittima o il beneficiario abbia prestato, anche sporadicamente, il proprio apporto al perseguimento degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso o di suoi esponenti pur non facendone parte, intrattenuto relazioni con i singoli associati ovvero abbia offerto la propria disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione o di suoi esponenti.

7-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7-*quater*».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -15.000.000;

2017: -30.000.000;

2018: -60.000.000.

27.98

NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, è aggiunto il seguente:

”Art.33-ter.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica e alla messa in sicurezza dei siti contaminati)

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati di cui all'articolo 240 ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

27.99

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per il complesso delle zone umide di ogni regione, individuate quali zone protette dal vigente piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, il Presidente della Regione è nominato commissario straordinario per la predisposizione del contratto di bacino/fiume/lago al fine di perseguire, in modo integrato e coerente con la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, il raggiungimento degli obiettivi di qualità, la definizione delle metodologie di monitoraggio e la individuazione degli strumenti di tutela e gestione previsti dall'attuazione delle direttive europee ”Uccelli” (74/409/CEE), ”Habitat” (92/43/CE), ”Quadro sulle Acque” (2000/60/CE) e ”Alluvioni” (2007/60/CE).

7-ter. Le regioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge individuano il soggetto gestore del contratto di bacino/fiume/lago.

7-quater. Il contratto di bacino/fiume/lago di cui al comma 1 dovrà acquisire il parere favorevole dell’Autorità di Bacino distrettuale di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

27.100

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 dell’articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico. L’esclusione opera nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per il riparto dell’esclusione tra le Regioni e gli enti locali interessati».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» *con le seguenti:* «di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018».

27.101

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 dell’articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla bonifica di, siti inquinati e per le bonifiche da amianto quando essi esercitano i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006; n. 152. L’esclusione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per il riparto dell’esclusione tra le Regioni e gli enti locali interessati».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

27.102

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo è fissata per chilogrammi di rifiuti convertiti in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003, in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinato a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nel ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al monitoraggio delle maggiori entrate derivanti dal presente comma e all'attuazione del medesimo».

27.103

CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'articolo 34, comma 5, del decreto-legge, 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

''5. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614 e all'articolo 2, comma 3-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, cessa le sue funzioni e

attività alla data dello gennaio 2016. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria Cittadinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della, legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina la chiusura della contabilità speciale intestata al medesimo commissario delegato. Eventuali risorse residue sono versate al bilancio della Regione Abruzzo per essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione medesima, per interventi di bonifica del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino', individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.'».

27.104

FASANO, MANDELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n.887, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Fino alla completa attuazione del predetto programma, le risorse finanziarie assegnate al commissario straordinario del Governo sono vincolate all'attuazione dello stesso e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.460, e successive modificazioni, né sono sottoponibili ad altre procedure esecutive. I fondi regionali trasferiti al Presidente della giunta regionale della Campania per le finalità di cui al presente comma, sono esclusi dal patto di stabilità regionale."».

Conseguentemente, all'articolo 331 comma 34 sostituire la cifra: «300» con la seguente: «150».

27.105

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, finalizzato ad interventi straordinari per garantire il servizio idrico per la regione Sicilia e in particolar modo per la zona del messinese».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

27.106

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7- bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sulla base della indilazionabilità e indispensabilità dell'intervento, in deroga al comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata l'acquisizione dell'Isola di Budelli allo Stato al fine di garantirne e promuoverne la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica da parte della collettività. Con decreto del Ministro dell'ambiente si autorizza l'Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ad applicare la procedura di esproprio ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette. Ai fini dell'acquisizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2016».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 3 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata Tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

27.107

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, BORIOLI, FAVERO, ROMANO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per consentire negli anni 2016, 2017 e 2018, la realizzazione di interventi di sostituzione di tetti in amianto sugli edifici di proprietà degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro per l'anno 2018.

7-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 7-bis sono destinate alla realizzazione degli interventi di sostituzione dei tetti in amianto su edifici pubblici di proprietà degli enti locali, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Nelle spese sostenute per tali inter-

venti possono essere ricomprese anche quelle per l'installazione di impianti fotovoltaici e di impianti funzionali *WI-FI*. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dalla normativa vigente per tali opere. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse di cui al comma 7-*bis*. I Comuni, per il tramite dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 10.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 20.000.000.

27.108

CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è istituito un Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato alla realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e *WI-FI*, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti:

«250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

27.109

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 300 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.».

All'articolo 33 sopprimere il comma 34.

27.110

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge del 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge del 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le parole: «di 200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, e di 300 milioni annui a decorrere dal 2019.».

27.111

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è in-

crementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016/2018.»

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: - 10.000.000;
2017: - 10.000.000;
2018: - 10.000.000.

27.112

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, PUPPATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2, dell'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: », nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*».

27.113

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, PUPPATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 30-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

27.114

LO MORO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti:

«270 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

27.115

CERONI

Sopprimere il comma 8.

27.116

MARCUCCI, PUGLISI

Al comma 8, dopo le parole: «(CONI)», aggiungere le seguenti parole: «, alle fondazioni e società costituite o partecipate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e agli enti pubblici economici vigilati dal medesimo Ministero».

27.117

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 8, dopo le parole: «(CONI)», aggiungere le seguenti: «, alle università e agli Enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

27.118

LANIECE, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, BERGER, BATTISTA, ORELLANA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la realizzazione del Catasto nazionale dei sentieri previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 30 novembre 2015 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Club Alpino Italiano (C.A.I.) è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 in favore del Club Alpino Italiano (C.A.I.)».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: -100.000;

2015: -100.000;

2018: -100.000.

27.119

LANIECE, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, BERGER, BATTISTA, ORELLANA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche nei confronti del Club alpino italiano (C.A.I.). A decorrere dall'esercizio 2016 lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni è fissato in euro 250.000».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: -250.000;

2015: -250.000;

2018: -250.000.

27.120

COCIANCICH, CHITI, FINOCCHIARO, Giovanni MAURO, CARDINALI, FISSORE, GINETTI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, MARAN, MARTINI, MIRABELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato alla realizzazione di un programma Erasmus nei Paesi del Mediterraneo».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «296 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

27.121

LUCIDI, BERTOROTTA, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016».

27.122

LUCIDI, BERTOROTTA, AIROLA

Al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016».

27.123

CERONI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° giugno 2016, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio dello marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

27.124

CERONI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia, di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore all'1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento»

27.125

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore all'1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

27.126

VOLPI, CANDIANI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio dello giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore al 1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

27.127

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

27.128

VOLPI, CANDIANI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° giugno 2016 possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

27.129

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4 del Decreto legge 16/2014 così come modificato dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 1:

a) sostituire le parole: "Le regioni e gli enti locali" con le parole: "Gli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del dlgs 165/01";

b) dopo le parole: "recuperare integralmente" aggiungere: "nei limiti, e con le modalità, della prescrizione per responsabilità erariale".

2) Al comma 3, sostituire le parole: "anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" con le parole: "alla stipula del Contratto nazionale successivo all'entrata in vigore della presente legge"».

27.130

GASPARRI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

9-ter. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

''d-bis) erogazione di borse di studio'';

b) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: ''attività culturali'' sono inserite le seguenti: '', l'Università popolare di Trieste'' e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale''.

9-quater. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 72/2001 vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge è modificata conformemente al comma 1.

9-quinquies. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola Slovenia sono aggiunte le seguenti: ''in Montenegro'';

b) all'articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: ''Slovenia'' sono aggiunte le seguenti: '', in Montenegro'';

2) al secondo periodo, dopo la parola: ''indicati'' è aggiunta la seguente: ''anche'' e le parole: '', fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,'' sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «250».

27.131

COMAROLI, CROSIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a

condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

27.132

COMAROLI, CROSIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge» *con le seguenti:* «73.002.000 per l'anno 2016, di 71.756.000 per l'anno 2017 ed euro 68.006.000 a decorrere dall'anno 2018».

27.133

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Ai fini del completamento del "Piano di decoro degli edifici scolastici", di cui alla delibera del Cipe 30 giugno 2014 n. 21, è autorizzata la spesa per complessivi 170 milioni per il periodo 1 Aprile 31 dicembre 2016».

Al relativo onere si provvede mediati tagli lineari alla tabella C, per il 2016, della presente legge.

27.134

CERONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è sostituito dal seguente:

”11. Il direttore del parco è nominato dal Consiglio direttivo in base alle attitudini e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico nell'ambito di una terna di soggetti qualificati proposta dal Presidente del parco previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il Presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico”».

27.135

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 10.

27.136

LIUZZI, MILO

Sopprimere il comma 10.

27.137

ZIZZA, MILO, TARQUINIO

Sostituire il comma 10, con il presente: «Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionate alle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, è autorizzata la spesa di totale di 4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018».

27.138

ZIZZA, MILO

Al comma 10, dopo le parole: «del centenario» aggiungere le seguenti: «dello scoppio della prima guerra mondiale».

27.139 (testo 2)

MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA

Al comma 10, dopo le parole: «della nascita di Aldo Moro» aggiungere le seguenti: «e del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis» e sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «3,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di promuovere, coordinare, integrare e diffondere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e dell'universalità della cultura, presso l'Accademia dei Lincei è istituito il Fondo "Lincei nelle sucole". Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2016.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 350.000

2017: - 450.000

2018: - 250.000

27.139

MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA

Al comma 10, dopo le parole: « della nascita di Aldo Moro» aggiungere le seguenti: «e del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis» e sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascun 10 degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: « 3,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –100.000;

2017: –200.000;

2018: –0.

27.140

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 10, sostituire le parole: «la spesa di 3 milioni per il 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «la spesa di 1 milione per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

27.141

MANGILI, BOTTICI, BERTOROTTA

Al comma 10, sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

27.142

LIUZZI, MILO, ZIZZA, PERRONE

Al comma 10 sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «3 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018».

27.143

SPOSETTI, AMATI, BROGLIA

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica, dell'Assemblea Costituente, delle prime elezioni libere a suffragio universale con il voto delle donne, del Trattato di pace che consentì di nuovo la partecipazione dell'Italia nella comunità internazionale, è istituito presso la Presidenza del Con-

siglio dei ministri, un fondo, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le Associazioni combattentistiche e partigiane.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –1.000.000;
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000.

27.144

VATTUONE, LATORRE, AMATI, PEGORER, VALENTINI, BROGLIA, SPOSETTI

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di sostenere le attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di ulteriori 156.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministro della difesa provvede al con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –156.000;
2017: –156.000;
2018: –156.000.

27.145

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«1. Il Ministero dello sviluppo economico può rinegoziare i finanziamenti concessi entro il 31 dicembre 2014 dal Ministero medesimo a valere sulle norme di agevolazione di propria competenza, rideterminando la durata complessiva del piano di rimborso del finanziamento stesso. Il beneficio è concedibile per finanziamenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in fase di ammortamento da almeno due anni. L'ammissione alla rinegoziazione avviene sulla base di un'istanza formulata dall'impresa beneficiaria del finanziamento, a condizione

che ricorrano congiuntamente l'accertata impossibilità di rispettare il piano di rimborso originario legata all'obiettivo situazione di difficoltà economica dell'impresa debitrice e la sostenibilità del piano finanziario rinegoziato. La ricorrenza delle predette situazioni è attestata da un istituto di credito, secondo quanto definito dai decreti di cui al comma 6. La rinegoziazione comporta:

a) il prolungamento del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a cinque anni, al tasso di interesse previsto dall'originario piano di rimborso maggiorato di un punto percentuale;

b) la definizione di modalità di pagamento graduale di eventuali rate scadute e degli interessi dovuti per la predetta mancata restituzione, al tasso di cui alla precedente lettera a), maggiorato di due punti percentuali.

2. Qualora dalle operazioni di cui al comma 1 consegua il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico procede alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa mediante ulteriore aumento del tasso di interesse previsto dalla lettera a) del medesimo comma 1.

3. Per i finanziamenti di cui al comma 1 per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, il Ministero dello sviluppo economico può procedere alla definizione di piani di restituzione graduale di durata non superiore a 10 anni degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca ad un tasso annuo pari al tasso di riferimento maggiorato di 2 punti percentuali. Il predetto beneficio è concedibile nel rispetto delle medesime condizioni di cui al comma 1.

4. In caso di mancato rispetto dei piani di pagamento definiti ai sensi del presente articolo, l'impresa decade dal relativo beneficio e il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca delle agevolazioni concesse secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla disciplina della misura di aiuto interessata ovvero, per i finanziamenti già revocati e oggetto di restituzione graduale ai sensi del comma 3, provvede all'immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute dall'impresa.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto 9 agosto 2012 del Ministro dello sviluppo economico adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le condizioni e i termini per l'accesso alla rinegoziazione e alla restituzione graduale di cui ai commi 1 e 3 da parte delle imprese.

7. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

27.146

MILO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'istituzione di aree per lo svolgimento delle attività cinofile nei parchi e nelle aree protette, i comuni ricompresi negli enti parco provvedono a istituire, d'intesa con gli organi di direzione degli stessi enti parco, aree da adibire all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell'ambito di tali aree i comuni possono altresì individuare specifiche strutture in cui consentire anche l'addestramento dei cani da pastore e da utilità, nonché dei cani adibiti alla *pet-therapy* e al soccorso.

10-ter. Nelle aree di cui al comma 10-bis può essere consentito lo svolgimento, durante l'anno, di prove, di verifiche e di gare zootecniche per cani iscritti all'anagrafe canina finalizzate al miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore.

10-quater. I comuni interessati possono affidare la realizzazione e la gestione delle aree di cui al comma 2-ter anche a cooperative di giovani residenti nei comuni stessi, a imprenditori agricoli singoli o associati, nonché alle associazioni cinofilo-venatorie riconosciute.

10-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome interessate, adotta con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei commi precedenti, il relativo regolamento di attuazione».

27.147

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

''6-bis. In deroga ai precedente comma, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo

articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

10-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5, è inserito il seguente:

5-bis. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''».

Conseguentemente, per l'attuazione delle disposizioni ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella ed aumentare del 20 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

27.148

DE POLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

''6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''.

10-ter. All'articolo 11 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5, è inserito il seguente:

''6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2015».

27.149

MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2016" e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2015";

b) al comma 733 le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2016";

c) al comma 1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1, è soppresso;

d) fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Fino alla stessa data i suddetti procedimenti amministrativi non possono essere avviati a carico dei titolari di concessioni oggetto di definizione ai sensi del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2016».

27.150

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 1, dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della po-

tenza installata” sono sostituite dalle seguenti: ”avendo riguardo all’offerta di miglioramento e risanamento ambientali e del bacino-idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all’offerta economica per l’acquisizione dell’uso della risorsa idrica, all’aumento dell’energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale”».

27.151

MANCUSO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In attuazione del Piano strategico nazionale della logistica e della portualità e al fine di favorire la rapida e piena operatività del terminal contenitori della darsena di Levante del porto di Napoli, sono assegnati all’Autorità portuale 5 milioni di euro nell’anno 2016, per il dragaggio dell’area e il conferimento temporaneo dei materiali alla limitrofa area di colmata. In deroga al disposto del comma 11-*quater* dell’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal comma 996 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e limitatamente alle operazioni di cui al primo periodo del presente comma, l’area di conferimento deve assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli dell’area di dragaggio.

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, nella Tabella A, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze ridurre come segue gli importi previsti:

2016: – 5.000.000.

27.152

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

”17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi li-

quidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti'».

27.153

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e Internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del de-

creto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Per le concessioni a mare è altresì eliminata per la produzione di olio la franchigia di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio, miglioramento dell'ambiente marino costiero e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti».

27.154

MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, per il 2016 è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 20 milioni per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni annui per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.155

D'ALÌ

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quarto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, per il 2016 è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 20 milioni per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni annui per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.156

GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di Benevento colpiti dagli eventi alluvionali del 14 e 15 ottobre 2015, per l'anno 2016 è previsto uno stanziamento di 12 milioni di euro. Su proposta del Presidente della Regione Campania con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dello stanziamento fra i comuni interessati, nonché sono determinati i criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati dai singolo Comuni. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.157

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006; a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento».

27.158

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

»1-bis. In deroga alle previsioni di cui al comma 1 e ad ogni diversa condizione delle concessioni in essere, nel caso di concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e di concessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente, che introdotti successivamente,

nei limiti della qualificazione posseduta a norma del Regolamento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 156, comma 2'';

b) *all'articolo 253, dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:*

''25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 146 comma 2si applicano anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'unione europea. A tali concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo''».

27.159

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. Per i contratti di appalto relativi a lavori e/o servizi, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, ovvero affidati a trattativa privata entro il termine del 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto, ovvero nella disposizione di avvio della procedura di trattativa privata, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207'';

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. Per i contatti di appalto relativi a lavori e/o servizi disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a trattativa privata o a seguito di gare bandite precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, e per i quali per motivi non imputabili all'appaltatore alla data del 31 ottobre 2015 i lavori ovvero le prestazioni siano state eseguite per un importo inferiore al 5 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo è corrisposto in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale'';

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 10 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore, fino all'integrale recupero della stessa'';

d) il comma 3 è soppresso».

27.160

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 sostituire la parola: ''2014'' con la seguente: ''2016'', dopo la parola: ''giudiziari'' aggiungere le seguenti: ''e amministrativi'', dopo la parola: ''data'' sostituire le seguenti: ''del 30 settembre 2013'' con le seguenti: ''del 20 novembre 2015'' e dopo le parole: ''in favore dello Stato dei canoni'' aggiungere le seguenti: '', imposte accessorie'' nonché al comma 733 sostituire la parola: ''2014'' con la seguente: ''2016''.

10-ter. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Sono altresì sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del RD. 30 marzo 1942 n. 327».

27.161

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i

titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione.

10-ter. All'articolo 149, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

''d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa vigente in materia»''.

27.162

D'Alì

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, è riservata per l'anno 2016 la somma di 150 milioni di euro a valere sul fondo destinato alle esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di cui all'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

10-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge».

27.163

GAMBARO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 732 dopo la parola: ''giudiziari'' aggiungere le parole: ''e amministrativi'', dopo la parola: ''data'' sostituire le parole: ''del 30 settembre 2013'' con le parole: ''del 20 novembre 2015'' e dopo le parole: ''in favore dello Stato dei canoni'' aggiungere la virgola e le parole: ''imposte accessorie'' nonché al comma 733 sostituire la parola: ''2014'' con la parola: ''2016''.

Nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera *b*), punto 21 dell'articolo 03, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono altresì sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti; avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327».

27.164

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«10-bis. L'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 12 Settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n. 164 si intende nel senso che la installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralici preesistenti, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, solo nel caso in cui l'incremento di altezza risultante per l'installazione del nuovo impianto o per la modifica dell'impianto preesistente, risultante a seguito della installazione di nuovo impianto o modifica di impianto preesistente, non risulti superiore a 1,5 metri nel suo punto più alto, a prescindere se il punto più alto sia costituito da palo di supporto, dall'antenna o da altra parte dell'impianto e la nuova installazione non realizza una superficie del lato maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri quadrati o in caso di modifica di impianto preesistente, non realizzi un incremento della superficie del prospetto maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri rispetto alle antenne preesistenti».

27.165

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle more del processo di liquidazione già previsto a legislazione vigente, la compagnia "Saremar" prosegue comunque ad assicurare i collegamenti tra la Sardegna e la Corsica nonché quelli per le varie destinazioni da e verso le isole minori sarde. A tal fine è sospesa, non oltre al 31 dicembre 2016, l'efficacia di ogni atto e/o provvedimento di cessione delle navi, delle attrezzature, degli immobili e di ogni altra proprietà connessa alla realizzazione e gestione del servizio di collegamento marittimo in argomento, nonché di ogni provvedimento di licenziamento ovvero di messa in mobilità o in cassa integrazione che riguardi il personale Saremar, fino e non, oltre la aggiudicazione, tramite gara pubblica, ad altro soggetto del predetto servizio. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo di 13,8 milioni di euro per il 2016, si provvede con lo stanziamento già effettuato nel bilancio per il 2016 della regione Sardegna».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: -13.800.000.

27.166

D'Alì

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.167

MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.168

COCIANCICH

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per gli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016, di euro 28 milioni per l'anno 2017 e di euro 2 milioni per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con quello dell'economia e delle finanze, è istituita, per un periodo massimo di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati". Alle attività di cui al presente comma si applicano la legge 5 giugno 1984, n. 208 e l'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, periodi terzo, quarto, settimo, ottavo, nono e undicesimo. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzata, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la spesa massima di euro 300.000 per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare con le modalità previste dall'articolo 18, comma 4 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti:

«284 milioni di euro per l'anno 2016, di 272 milioni di euro per l'anno 2017 e di 298 milioni a decorrere dall'anno 2018».

27.169

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientato al *design* del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori adriatici ad essa vicini è costituito l'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Pescara.

10-ter. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente Legge di Stabilità è adottato lo Statuto dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione lo Statuto è deliberato da un Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

10-quater. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell'Istituto è sempre garantita la possibilità agli studenti iscritti ai Corsi Decentrati a Pescara dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall'Ordinamento in corso. Dall'attuazione del presente emendamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

27.170

CALEO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e alla tutela del patrimonio agroforestale, il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare assunzioni, a decorrere dal 10 gennaio 2016, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto degli oneri stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2010, del 18 ottobre 2011, del 21 gennaio 2013 e del 23 settembre 2013 e dell'8 settembre 2014, di autorizzazione alle assunzioni in relazione alle cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai sensi del-

l'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, commi 90 e 91, della legge n. 228 del 2012 e dell'articolo 1, comma 464 della legge n. 147 del 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -4.000.000;

2017: -4.000.000;

2018: -4.000.000.

27.171

DEL BARBA, BROGLIA, LUCHERINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 10-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel secondo periodo le parole: "Entro il 30 novembre 2015" sono sostituite dalle seguente: "Entro il 30 novembre 2017" e dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, a decorrere dall'anno 2016, qualora l'ammontare dei proventi di gioco annuali di cui al primo periodo relativo all'anno precedente sia inferiore a 130 milioni di franchi svizzeri e il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro del medesimo anno precedente sia inferiore al valore soglia di 1,41252, è attribuiti al Comune un contributo, fino all'importo massimo di 20 milioni di euro annui, in misura pari alla differenza tra il controvalore in franchi svizzeri dei proventi effettivi annuali determinato in base al valore soglia e il controvalore in franchi svizzeri degli stessi proventi calcolato in base al tasso di cambio medio dei franco svizzero rispetto all'euro del medesimo anno precedente". All'articolo 118-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1. Dopo le parole: "dello stesso comune", aggiungere le seguenti: "o da attività lavorative svolte direttamente in Svizzera" e al comma 3-*bis*, sostituire l'importo "6.700 euro" con "7.500 euro". Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016».

27.172

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«40-bis. In via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, è istituito il "Fondo per la prevenzione e per la riduzione dei danni causati da tabagismo", di seguito denominato "Fondo", presso il Ministero della salute.

"10-bis. In Fondo è finalizzato a:

a) lo svolgimento di campagne e programmi informativi sui danni causati dal tabagismo e di campagne e programmi per la prevenzione della dipendenza dal fumo;

b) la predisposizione di programmi informativi di sostegno per la lotta alla dipendenza da tabagismo;

c) lo svolgimento di campagne la prevenzione della dipendenza dal fumo e di programmi informativi dei danni derivanti dal tabagismo nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole primarie;

d) lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i medici di base;

e) la predisposizione di agevolazioni per l'acquisto di farmaci sostitutivi della nicotina finalizzati a ridurre la sintomatologia dovuta alla dipendenza fisica da nicotina.

10-ter. Il Fondo è dotato per gli anni 2016, 2017 e 2018 di 25 milioni di euro per ciascun anno 9-quater. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: -25.000.000;

2017: -25.000.000;

2018: -25.000.000.

27.173

TOSATO, STEFANI, COMAROLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con riferimento alla Dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015, è autorizzata la spesa 100 milioni di euro per l'anno 2016, in favore della regione Veneto, per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività

economiche e produttive, causati dagli-eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, come emergono dalla ricognizione effettuata da parte del Commissario delegato, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

27.174

GASPARRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai fini del miglioramento della qualità ambientale e per la razionalizzazione delle funzioni di pubblica utilità svolti dal concessionario, le concessioni demaniali per l'occupazione di aree ai fini turistico ricreativi, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, possono essere prorogate su richiesta del relativo titolare fino al 2050, purché lo stesso si impegni a portare a compimento sull'area in concessione una innovazione del titolo iniziale che sia di interesse per migliorare l'attività relativamente alla efficienza energetica o al risparmio del consumo idrico o per la qualità dell'ambiente. Questo impegno sarà incluso nelle Clausole della autorizzazione della proroga.

10-ter. Il concessionario può chiedere la proroga della concessione dopo l'entrata in vigore della presente legge, e comunque prima del termine entro il quale è prevista la scadenza».

27.175

GRANAIOLA, TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, AMATI, VALENTINI, VATTUONE, COLLINA, ALBANO, PADUA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Fino alla data del 15 ottobre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.».

27.176

GAMBARO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«Art. 27. – (Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione). – 1. All’articolo 35, comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo la parola: ”mare” e prima delle parole: ”sono escluse” aggiungere le seguenti: ”nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative”.

2. All’articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss. ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere:

”2. Ai seni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l’articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410”.

27.177

GASPARRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 37 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola: ”garanzie”, sono aggiunte le seguenti: ”di professionalità, di esperienza e di affidabilità acquisite nel settore, nonché” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Il presente comma si applica anche in caso di più domande volte ad ottenere, anche ad altro titolo, la titolarità dei beni oggetto della precedente concessione.”»;

b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

”In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, con testualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell’azienda. In tale caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell’atto di concessione, ai sensi dell’articolo 49”.

10-ter. All’articolo 49 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola: ”concessione”, sono inserite le seguenti: ”e salvo quanto previsto dall’articolo 37, quarto comma”;

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

”Sono considerate opere amovibili i manufatti che, anche se stabilmente infissi al suolo e realizzati con opere murarie, possono essere comunque rimossi e la cui rimozione consente il ripristino dei luoghi nello stato originario”.

27.178

GAMBARO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 37, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – sono aggiunti i seguenti:

”4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore della stessa.

5. A tal fine, entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tengono conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante”.

27.179

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – sono aggiunti i seguenti:

4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore della stessa.

5. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante''».

27.180

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis . All'articolo 39, del regio decreto 30 marzo 1942, n.-327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – aggiungere il seguente:

''3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio''».

27.181

GAMBARO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 39, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – aggiungere il seguente:

«3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio»».

27.182

GAMBARO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 2, dell'art. 49, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione, aggiungere il seguente comma:

''3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni''».

27.183

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 2, dell'art. 49, del R.D. 3D marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione, aggiungere il seguente comma:

''3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con lo restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni''».

27.184

GRANAIOLA, TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, AMATI, VALENTINI, VATTUONE, COLLINA, ALBANO, PADUA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 le parole: ''15 ottobre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 ottobre 2016'', le parole: ''30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';

b) al comma 733 le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2016''.

10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:

a) con l'adeguamento, *una tantum*, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

27.185

GRANAIOLA, TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, AMATI, VALENTINI, VATTUONE, COLLINA, ALBANO, PADUA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2016", le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2015" e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data del 15 ottobre 2016 sono, altresì, sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza delle concessioni demaniali marittime di cui al presente comma";

b) al comma 733 le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2016".

10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:

a) con l'adeguamento, *una tantum*, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

27.186

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: "15 ottobre 2014" con le seguenti: "15 settembre 2016" e le parole: "30 settembre 2013" con le seguenti: "30 settembre 2015".

10-ter. Al comma 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: "28 febbraio 2014" con le seguenti: "28 febbraio 2016"».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti

dalle relative quote destinate allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

infine, al comma 4 dell'articolo 33 sostituire le parole: «di 10 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 16 milioni a decorrere dall'anno 2016».

27.187

MOLINARI

Dopo il comma 10, è aggiunto il comma 10-bis:

«10-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali, sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole: "15 settembre 2016" e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2015".

27.188

GRANAIOLA, TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, AMATI, VALENTINI, VATTUONE, COLLINA, ALBANO, PADUA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia demaniale marittima e fino a che tale revisione normativa sia entrata in vigore:

a) al comma 251, lettera b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il punto 2.1 è abrogato;

b) alla determinazione provvisoria dei canoni annuali inerenti le concessioni demaniali di cui al comma 251, lettera b), numero 2.1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e alle opere non amovibili di cui all'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 non sono applicabili i coefficienti OMI;

c) sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati alle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza delle concessioni demaniali marittime di cui alla lettera a), derivanti dal mancato versamento del canone, sorto altresì sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui alla medesima lettera a).

10-ter. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di definizione di cui all'articolo 1 comma 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:

a) con l'adeguamento, *una tantum*, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

27.189

BRUNI, MILO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione.

10-ter. All'articolo 149, primo comma, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere infine la seguente lettera:

''d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia''».

27.190

GAMBARO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i

titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione».

Conseguentemente, all'articolo 149, primo comma, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere infine la seguente lettera:

«d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia».

27.191

MOLINARI

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone per i concessionari con contenzioso pendente, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327».

27.192

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e conseguenti modificazioni, sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la

sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone per i concessionari con contenzioso pendente, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

27.193

MOLINARI

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1) è soppresso».

27.194

MILO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1) è soppresso».

27.195

CARDINALI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dell'unità previsionale di base 3.1.5.9. (verificare Ndr) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche».

27.196

LUMIA, SANTINI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Ai sensi dell'articolo 8 delle legge 5 giugno 2003, n. 131, sino al recepimento del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 da parte delle regioni, si applicano direttamente e immediatamente tutte le norme ed i principi di cui al medesimo decreto legislativo. Le predette norme cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 106 del 2012».

27.197

CUCCA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 30 maggio 2014 n. 82, già fissato in 24 mesi dalla sua costituzione, è prorogato sino al termine della presente legislatura.

10-ter. Le spese per il funzionamento della Commissione per l'anno 2016 sono incrementate di 17.500,00 euro e per l'anno 2017 di ulteriori 35.000,00 euro da porsi a carico per metà del Bilancio interno del Senato e per l'altra metà a carico del Bilancio interno della Camera dei Deputati».

27.198

Stefano ESPOSITO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

27.199

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire la messa in sicurezza della discarica "Tre Torri" di Teramo, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore del Comune di Teramo».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «296».

27.200

MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In attuazione della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni piano d'azione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere COM (2009) del 21 gennaio 2009 e al fine di ridurre i costi di accesso ai porti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 87 del codice della navigazione a seguito di istruttoria promossa dalla locale Autorità marittima, può essere concesso il PEC–(Pilot Exemption Certificate). All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanare entro 90 giorni dalla data in vigore della presente legge».

27.201

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 10, inserire a seguente:

«10-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo speciale per la gestione e il mantenimento del sacrario vittime del Vajont" seguito denominato "Fondo", allo scopo di finanziare progetti di gestione e manutenzione del Cimitero Monumentale Nazionale delle vittime del Vajont, sito in località San Martino, Fortogna, comune di Longarone. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 50 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: –50.000;

2017: –50.000;

2018: –50.000.

27.202

GAMBARO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per "concessioni in essere" previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni devono intendersi tutte le concessioni demaniali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché quelle già scadute e non rinnovate con formale atto amministrativo successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 10, della legge 16 marzo 2001, n. 88».

27.203

PAGNONCELLI, MILO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 33, al comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Le previsioni che precedono e quelle di cui all'art. 18 della legge n. 12 novembre 2011 n.183 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali, indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo bando di gara o nella convenzione che regola la concessione, ed anche nel caso di infrastrutture già realizzate ed entrate in esercizio, al fine di agevolare ed accelerare l'esecuzione di lavori connessi o conseguenti ad eventi imprevedibili ed imprevedibili di straordinaria entità quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, per l'esecuzione dei quali si renda necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario"».

27.204

BERTUZZI, RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2016, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2016: – 5.000.000.

27.205

BERTUZZI, PIGNEDOLI, VALENTINI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, PANIZZA, PADUA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Per gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è autorizzata la spesa di 8.200.000 euro per l'anno 2016. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui al medesimo articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2016: – 8.200.000.

27.206

SCOMA, CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. È concesso un contributo di 600.000 euro per l'anno 2016 a favore del Comune di Reitano, in provincia di Messina, finalizzato alla realizzazione del Progetto esecutivo per la riconversione, l'adeguamento tecnologico e la ristrutturazione del campo sportivo di contrada Pilagenti, in campo di calcetto in erba sintetica».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000» con le seguenti: «22.402.000».

27.207

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con riferimento ai termini per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti dovuti dai comuni montani di piccole dimensioni, il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario.».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

27.208

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

»8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni afferenti periodi d'imposta ancora accertabili di sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce l'ultima dichiarazione inviata. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il termine per l'accertamento di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, limitatamente all'errore oggetto di correzione, decorre dal momento di correzione dell'errore.»».

27.209

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse assegnate alle Regioni, non soggette a Piani di rientro, per la realizzazione di interventi volti alla difesa del suolo sono incrementate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 di 400 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella ed aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

27.210

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la concessione di contributi alle scuole paritarie finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa sono aumentate di euro 200, milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata ta-

bella ed aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

27.211

SANTINI, LUCHERINI, BROGLIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:

''2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*''».

27.212

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, MARIN, BERTACCO, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente:

''2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*''».

27.213

AMIDEI, PICCOLI, CERONI, BERTACCO, MARIN

Aggiungere infine i seguenti commi:

«10-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla poma dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocar-

burì liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*».

10-ter. Sopprimere l'articolo 33, comma 34».

27.214

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente;

«10-bis). Al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi di pulizia ed altri ausiliari, è autorizzata la spesa di euro 19 milioni per l'anno 2016 ed è conseguentemente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere finanziario si provvede, per un importo pari ad euro 9 milioni, mediante parziale utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, per euro 10 milioni mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.215

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis) È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare agli interventi di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative nelle aree del Centro Nord.

A copertura dei maggiori oneri, stimati in 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro" con le seguenti: "230 milioni di euro"».

27.216

MARTON, CRIMI, SANTANGELO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. È autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro è per l'anno 2016 a favore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 4 delta legge 3 agosto 2007, n. 124, per le esigenze delle agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -20.000.000;

2017: -20.000.000;

2018: -20.000.000.

27.217

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS, BELLOT

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire urgenti lavori di ripristino di adeguate condizioni di sicurezza al transito lungo il tratto della strada statale n. 51 di Alemagna (SS 51) nei comuni di pieve di Cadore, valle di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina, sono assegnati 200 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro nell'anno 2016, 90 milioni di euro nell'anno 2017 e 100 milioni di euro nell'anno 2018».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

27.218

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS, BELLOT

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire urgenti lavori di ripristino di adeguate condizioni di sicurezza al transito lungo il tratto della strada statale n. 52 Carnica in comune di San Stefano di Cadore in Provincia di Belluno, sono assegnata ad ANAS S.pa. 70 milioni di euro, di cui euro 1 milione nel 2016, euro 25 milioni di euro nel 2017 e euro 35 milioni nel 2018».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

27.219

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, Interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, le entrate e le spese relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta sono escluse dai saldi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 del presente articolo».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relativa alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni per l'anno 2017.

27.220

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire la messa in sicurezza della sede della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo, sita in Avezzano, è autorizza la spesa di 500 mila euro in favore del Comune di Avezzano per il 2016.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente disposizione, pari a 500 mila euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.221

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica».

27.222

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2016 sono sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti che hanno subito danni riconducibili alla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 che ha colpito i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 17 luglio 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -3.000.000.

27.223

TOSATO, STEFANI, COMAROLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 33 comma 2, sostituire dalle parole: «per l'importo di, fino a 2018» con le seguenti: «per l'importo di euro 423.002.000 per l'anno 2016, di 421.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 418.006.000 per l'anno 2018»;*

b) *all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce Totale, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla colonna 2016, sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «423.002»;*

2) *alla colonna 2017, sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «421.756»;*

3) *alla colonna 2018, sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «418.006».*

c) *all'articolo 33, sopprimere il comma 34.*

27.224

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'art. 162 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c), del codice, l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo dei lavori''».

27.225

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È autorizzata in favore dell'ANAS SpA la spesa di 35 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, e 2017, per la realizzazione del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione del ponte della Becca sulla SS 617. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 Programma ponti e gallerie, è

incrementato, per competenza e cassa, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -35.000.000;

2017: -35.000.000.

27.226

STEFANI, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È autorizzata in favore dell'ANAS SpA la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2016, per la manutenzione straordinaria della strada statale 47 della Valsugana nella Provincia di Vicenza. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Interventi nel settore dei trasporti, è incrementato, per competenza e cassa, di 2 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -2.000.000.

27.227

TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per il finanziamento dei lavori di realizzazione della Variante alla Strada Statale 12 "dell'Abetone e del Brennero", nella provincia di Verona, tratto Verona Sud-Buttapietra, è autorizzato l'importo complessivo di 35 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2016, 12 milioni di euro per l'anno 2017 e 11 milioni di euro per l'anno 2018, in favore dell'ANAS. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Interventi nel settore dei trasporti, è incrementato, per competenza e cassa, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 11 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -12.000.000;

2017: -12.000.000;

2018: -11.000.000.

27.228

TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 »Transpolesana«, oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS SpA l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2016, 14 milioni di euro per l'anno 2017 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 intervenenti nel settore dei trasporti, è incrementato, per competenza e cassa, di 12 milioni di euro per l'anno 2016, 14 milioni dei euro per l'anno 2017 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -12.000.000;

2017: -14.000.000;

2018: -20.150.000.

27.229

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È autorizzata in favore della Provincia di Lecco la spesa di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per la realizzazione del 3° lotto – "Lavello" della variante alla SS. 639 strada di collegamento Lecco-Bergamo, inclusa nelle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – Continuità dei cantieri in corso, è incrementato, per competenza e cassa, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -15.000.000;

2017: -15.000.000;

2018: -15.000.000.

27.230

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del Settantesimo anniversario dell'avvento della Repubblica dell'Assemblea Costituente, delle Elezioni libere a suffragio universale con il voto alle donne, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2016-2018 destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane».

Conseguentemente, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: -2.000.000;

2017: -2.000.000;

2018: -2.000.000.

27.231

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI, ZUFFADA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le spese connesse all'organizzazione e alla gestione del Gran Premio di Monza è concesso, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo di 10 milioni di euro in favore dell'Automobile Club d'Italia di Milano».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «290».

27.232

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI, ZUFFADA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le spese connesse all'organizzazione e alla gestione del Gran Premio di Monza è concesso, per l'anno 2016, un contributo di 10 milioni di euro in favore dell'Automobile Club d'Italia di Milano».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «290».

27.233

MANDELLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Fondazione EBRI (*European Brian Research Institute*).

10-ter. Alla copertura dell'onere annuo di 1 milione di euro per complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 derivante dall'attuazione del comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale destinato alle spese correnti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

27.234

MANDELLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Fondazione EBRI (*European Brian Research Institute*).

10-ter. Alla copertura dell'onere annuo di 1 milione di euro per complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 derivante dall'attuazione del comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

27.235

MANDELLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Fondazione EBRI (*European Brian Research Institute*).

10-ter. Alla, copertura dell'onere animo di 1 milione di euro per complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 derivante dall'attuazione del comma 10-bis, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.».

27.236

MANDELLI, SERAFINI, ZUFFADA, PICCINELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire l'organizzazione dell'evento motoristico di rilevanza internazionale Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso il Circuito di Monza, l'Automobil Club d'Italia, nell'assolvimento della sua funzione di federazione sportiva automobilistica nazionale, è autorizzato ad utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le risorse di bilancio derivanti dalla gestione del pubblico registro automobilistico istituito presso l'Ente, per ciascun anno di durata del rapporto di concessione con il titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1».

27.237

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n.190, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Tale spesa è destinata in via esclusiva al finanziamento delle scuole paritarie dell'infanzia"».

27.238

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n.190, aggiungere in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 2016, i contributi dello stato e la previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle scuole paritarie e assegnati per il tramite delle Regioni sono esclusi dal patto di stabilità interno"».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2016 e di 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

27.239

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i*-quater aggiungere la seguente:

”*i*-quiquies. Il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori per l'iscrizione sei figli a carico presso le scuole paritarie del sistema integrato nazionale dell'istruzione pubblica”».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2016.

27.240

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4,

comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012.

10-ter. La disposizione, di cui al comma 10-bis, opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2016 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2016 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

27.241

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola: "pubblici registri" sono inserite le parole: "non ché materiale ed attrezzatura di soccorso". All'onere, stimato pari a 500.000 euro nel 2015 e 300.000 euro a decorrere dal 2016 si provvede attingendo alle dotazioni del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con-modificazioni, dalla legge-28 febbraio 1990, n. 39».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui».

27.242

STUCCHI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. In deroga alla normativa vigente, e autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo, condizionatamente alla realizzazione dei lavori di restauro e recupero del complesso monumentale del Grand Hotel, attraverso un contributo annuo a fondo perduto per gli anni 2016, 2017 e 2018 di 7 milioni di euro al Comune di San Pellegrino Terme (BG)».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «293 milioni».

27.243

STUCCHI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. In deroga alla normativa vigente, è autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo».

27.244

DIVINA, COMAROLI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al fondo di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «275 milioni».

27.245

COMAROLI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. La disposizione di cui all'articolo 5, somma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la gratuità dello svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, è prevista per gli organi diversi dai revisori dei conti e dai collegi sindacali».

27.246

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1 comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "300 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34 sostituire le parole: «300 milionidi euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

27.247

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per la prosecuzione delle indagini tecniche di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 6.1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 in favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –5.000.000;

2017: –5.000.000.

27.0.1

CERONI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.

*(Spesa di personale
e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

''557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione''.

All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».

Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

27.0.2

CERONI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.

(Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)

1. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8:

– al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014".

– aggiungere il seguente comma:

"2-bis.. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale"».

27.0.3

CERONI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.

(Semplificazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)

1. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122:

– al sesto periodo, le parole "in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296'' sono sostituite dalle seguenti: ''in regola con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296''.

– eliminare le parole: ''Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009''».

27.0.4

CERONI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.

1. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-*ter* del medesimo decreto legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione di bilanci degli enti locali».

27.0.5

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Personale impiegato con contratto a termine presso le Città metropolitane)

1. Nelle more dell'attuazione di processi di mobilità definiti dall'articolo 1, commi da 421 a 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le città metropolitane possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, e ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,

in legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016».

27.0.6

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazioni in materia di spesa di personale)

1.La lettera *a*) dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata.».

27.0.7

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

«1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. All'articolo 29, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è, aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale."».

27.0.8

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità, a partire dall'anno scolastico 2016/17 i docenti assunti sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono assegnati alle istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale di riferimento in modo da garantire la formazione di classi che abbiano al massimo 22 alunni, nonché, nella scuola primaria classi a tempo pieno e compresenze.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dai ritardi del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n.107.».

27.0.9

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

*Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Lotta alla dispersione scolastica)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità nelle scuole primarie i docenti assegnati sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le compresenze.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dai ritardi del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107».

27.0.10

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Lotta alla dispersione scolastica)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dota-

zione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità, a partire dall'anno scolastico 2016/17 i docenti assunti sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono assegnati alle istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale di riferimento in modo da garantire la formazione di classi che abbiano al massimo 22 alunni, nonché, nella scuola primaria classi a tempo pieno e compresenze.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 ,2017 e 2018».

27.0.11

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità nelle scuole primarie i docenti assegnati sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 187 sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le compresenze.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Univer-

sità e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

27.0.12

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dai ritardi del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107».

27.0.13

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 , 2017 e 2018».

27.0.14

GASPARRI, CERONI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

''4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

5. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.

6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data 31/12/2015, hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione"».

27.0.15

GASPARRI, CERONI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni)

1. Per "concessioni in essere" previste dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni devono intendersi tutte le concessioni demaniali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché quelle già scadute e non rinnovate con formale atto amministrativo successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 10, della legge 16 marzo 2001, n. 88».

27.0.16

GASPARRI, CERONI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, 1 comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione dopo lo parola: "mare", e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere:

"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410"».

27.0.17

PAGNONCELLI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interoperabilità delle piattaforme logistiche)

1. Per consentire le necessarie attività 'di monitoraggio della vezione delle merci, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti va assicurata l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), di cui alla legge 24 marzo 2012 n. 27, con il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle Capitanerie di Porto, con il Sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) delle Dogane, con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle FS Italiane, con i PCS (*Port Community System*) realizzati o in corso di realizzazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) e con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del territorio e del mare. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette opportuno decreto attuativo, sentiti gli altri Ministeri coinvolti.

2. Per quanto previsto al comma 1, all'Articolo 1, comma 90, della legge 27/12/2013, n.141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ciascuno degli anni 2015 e 2016" aggiungere le seguenti: "inoltre, per la gestione evolutiva della PLN, anche nell'ottica del monitoraggio dei flussi della vezione di cui al comma 1 del presente Articolo, il contributo di cui all'articolo 2 , comma 244, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 è ulteriormente incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 27, di 2,5 milioni di euro all'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018. Per gli investimenti necessari al completa mento della PLN, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e coesione fino all'ammontare di 40 Milioni di Euro"».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2,5 milioni all'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018.

27.0.18

Giuseppe ESPOSITO, GUALDANI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia, in ottemperanza degli accordi con lo Stato Vaticano del 2012, le procedure atte all'assegnazione alla Santa Sede di nuova capacità trasmissiva:

a) di almeno 4 Mbib/sec per la radiodiffusione di un canale televisivo su scala nazionale su frequenza iso-canale digitale terrestre;

b) di radiodiffusione di un iso-canale radiofonico a copertura nazionale con tecnologia DAB, anche attraverso consorzi già in essere.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante l'accantonamento, in Tabella A del Ministero dello sviluppo economico, delle ri-

sorse destinate alla copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva sonora».

28.1

MATTEOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano, rispettando quantomeno gli stessi parametri di qualità, corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano, rispettando quantomeno gli stessi parametri di qualità, condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma''».

2) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o gli accordi quadro stipulati ai sensi di legge da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione o di accordo quadro non sia idoneo al

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali».

28.2

BULGARELLI

Al comma 1, sopprimere il primo, il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, al quarto periodo del medesimo comma, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

28.3

FUCKSIA

Al comma 1, dopo le parole: «possibilità di procedere ad affidamenti» aggiungere le seguenti: «secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

28.4

MALAN, CERONI, BOCCARDI

Al comma 1, nel primo periodo inserito, sopprimere le parole: «nelle indicate categorie merceologiche».

28.5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la seguente: «5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».

28.6

CROSIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la parola: «5 per cento».

28.7

PERRONE, MILO

All'articolo 28, primo comma, dopo le parole: «a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del» sostituire: «10 per cento» con: « 2 per cento o, nel caso di procedure svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

28.8

CERONI

All'articolo 28, primo comma, dopo le parole: «a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del» sostituire: «10 per cento» con « 2 per cento o, nel caso di procedure svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,».

28.9

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la seguente: «2 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».

28.10

CROSIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la seguente: «2 per cento».

28.11

MALAN, CERONI, BOCCARDI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo inserito.

28.12

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».

28.13

MALAN, CERONI, BOCCARDI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

28.14

CROSIO

Al comma 1, sopprimere il periodo da: «Al fine» fino a: «presente comma».

28.15

FUCKSIA

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È fatto divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare mediante acquisizione centralizzata, tramite Consip S.p.a. o centrali di committenza regionali, con-

tratti di affidamento delle prestazioni professionali di salute e sicurezza sul lavoro ivi compresi i contratti di affidamento degli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente ai sensi degli articoli 33 e 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81».

Conseguentemente:

i) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017'»;

j) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

k) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

l) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5;5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

28.16

COMAROLI

Al comma 1, al termine, aggiungere le-seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle centrali acquisti delle regioni in equilibrio finanziario.».

28.17

CARIDI, Giovanni MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficientamento della spesa e dell'acquisizione di beni e servizi, le centrali di committenza regionali e Consip SPA adottano procedure di coerenza con quanto previsto dalle indicazioni UE contenute nel Codice Europeo di Buone Pratiche e nello Small Business Act»

28.18

BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 449, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi gli istituti-e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,»;

b) al comma 449, secondo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,», *aggiungere le seguenti:* «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le istituzioni universitarie e gli Enti Pubblici di Ricerca»;

c) sostituire il comma 450 con il seguente:

«450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, delle istituzioni universitarie e degli enti pubblici di ricerca, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo stabilito dall'Unione europea sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ad esclusione delle università statali e degli enti pubblici di ricerca limitatamente all'acquisto di beni e servizi che gravano sui fondi di ricerca, per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo stabilito dall'Unione europea, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, per le istituzioni educative, per le università statali e per gli enti pubblici di ricerca, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida finalizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dall'anno 2015 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento'».

Conseguentemente sopprimere il comma 8.

Conseguentemente all'Articolo 51, comma 1, Tabella A allegata, voce: «Ministero dell'economia e finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: –15.000.000;

2017: –15.000.000;

2018: –15.000.000.

28.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e gli enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e gli enti pubblici di ricerca.».

28.20

PAGNONCELLI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 146 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. In deroga alla previsione di cui al comma che precede e ad ogni diversa condizione delle concessioni in essere, nel caso di concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e di concessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del Regolamento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 156, comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 253, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

«25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 2 si applicano anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea. A tali concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo».

28.21

ARRIGONI, MALAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010:

''Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di Comuni, Città metropolitane e Province'' e della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e relative disposizioni di attuazione, sono sospese le disposizioni dei commi da 25 a 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche ed integrazioni''».

28.22

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In attesa delle disposizioni di attuazione del Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e della riforma del Titolo V della parte seconda della costituzione e relative disposizioni di attuazione, sono sospese le disposizioni dei commi da 25 a 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».

28.23

ARRIGONI, MALAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, introdurre il comma 4-bis: "Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate"».

28.24

MALAN, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il primo periodo è sostituito dal seguente:

''1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2016''».

28.25

SANTINI, LAI, LUCHERINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: ''3-bis Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per gli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo 2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi diversamente nelle modalità previste al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la regolazione dei rapporti tra gli enti locali''».

28.26

Giovanni MAURO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

”3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per gli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo 2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la regolazione dei rapporti tra gli enti locali”».

28.27

CERONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per gli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo 2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la regolazione dei rapporti tra gli enti locali”».

28.28

MARGIOTTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per gli appalti di lavori pubblici dei comuni non

capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo 2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la regolazione dei rapporti tra gli enti locali''».

28.29

CERONI

Al comma 8 e al comma 9, dell'articolo 28 del disegno di legge di Stabilità, la parola: «1.000», è sostituita dalla seguente: «10.000».

28.30

PERRONE, MILO

Al comma 8 e al comma 9, la parola: «1.000», è sostituita con: «10.000»

28.31

COMAROLI

Al comma 8, sostituire ovunque ricorrano le parole: «1.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro».

28.32

Giovanni MAURO

Al comma 8, sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «10.000».

28.33

COMAROLI

Al comma 8, sostituire ovunque ricorrano le parole: «1.000 euro», con le seguenti: «5.000 euro».

28.34

COMAROLI

Al comma 8, sostituire ovunque ricorrano le parole: «1.000 euro», con le seguenti: «3.000 euro».

28.35

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le università statali e gli enti di ricerca, per la sola spesa specifica, effettuata ai fini della partecipazione a progetti e programmi europei internazionali, possono fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, oppure procedere ad acquisti autonomi senza che ciò costituisca violazione delle previsioni di cui al comma 8».

28.36

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 10.

28.37

COMPAGNA, MARINELLO

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», sono aggiunte le parole «, con esclusione dei lavori».

28.38

BONFRISCO, MILO, ZIZZA, TARQUINIO

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», sono aggiunte le parole: «, con esclusione dei lavori».

28.39

GIBIINO, D'ALÌ

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei lavori».

28.40

MARGIOTTA

Al comma 10, dopo le parole: «anche attività di manutenzione», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei lavori».

28.41

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

All'articolo 28, comma 10, dopo le parole: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione dei lavori».

28.42

CROSIO, COMAROLI

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei lavori».

28.43

MIRABELLI, CALEO, VACCARI

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei lavori».

28.44

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente parola: «ordinaria».

28.45

LAI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero in casi di necessità e urgenza comunque funzionati ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, ovvero qualora l'acquisto del bene o del servizio oggetto di convenzione risulti più conveniente sulla base di idonea documentazione».

28.46

MANGILI

Al comma 16, sostituire le parole da: «non sia idoneo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «non possieda le caratteristiche essenziali specifiche e necessarie all'amministrazione».

28.47 (testo 2)

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

"16-bis. L'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è sostituito dai seguente:

"Art. 33.

1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico - privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico - finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico - privato, ivi comprese la società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n.163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione delle opere. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

Le previsioni di cui al precedente capoverso e quelle di cui all'articolo 18 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle concessioni aventi ad oggetto infrastrutture autostradali, indipendentemente dalla specifica previsione nel relativo bando di gara e/o nella convenzione di concessione, ed anche nel caso di infrastrutture autostradali già realizzate ed entrate in esercizio, qualora questo si renda necessario per l'esecuzione di lavori connessi e/o conseguenti ad eventi naturali imprevisi ed imprevedibili di straordinaria entità come alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, di entità tale da non consentire altrimenti il riequilibrio del Piano Economico Finanziario."

28.47

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è sostituito dal seguente:

”Art. 33.

1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico – privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese la società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione delle opere. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

Le previsioni di cui al precedente capoverso e quelle all'articolo 18, della legge n. 12 novembre 2011 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni aventi ad oggetto infrastrutture autostradali, indipendentemente della specifica previsione nel relativo bando di gara e/o nella convenzione di concessione, ed anche nel caso di infrastrutture autostradali già realizzate ed entrate in esercizio, qualora si renda necessario per l'esecuzione di lavori connessi e/o conseguenti ad eventi naturali imprevisi ed imprevedibili di straordinaria entità come alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, per l'esecuzione dei quali si renda necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario”».

28.48

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 26-ter, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

”Art. 26-ter.

(Anticipazione del prezzo)

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori e/o servizi, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, ovvero affidati a trattativa privata entro il termine del 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto, ovvero nella disposizione di avvio della procedura di trattativa privata, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

1-bis. Per i contratti di appalto relativi a lavori e/o servizi, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a trattativa privata o a seguito di gare bandite precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, e per i quali per motivi non imputabili all'appaltatore alla data del 31 ottobre 2015 i lavori ovvero le prestazioni siano state eseguite per un importo inferiore al 5 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo è corrisposta in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. Il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 10 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore, fino all'integrale recupero della stessa”».

28.49 (testo 2)

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 146 del D.lgs. n. 163/2006 é sostituito dal seguente:

Art. 146.

1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:

a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;

b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.

2. In deroga alla previsioni di cui al comma che precede e ad ogni diversa condizione delle concessioni in essere, nel caso di concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/ o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del Regolamento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'art. 156, comma 2."

28.49

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 146 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è sostituito dal seguente:

”Art. 146.

1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:

a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;

b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.

2. In deroga alla previsioni di cui al comma che precede di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e di concessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del Regolamento. La deroga si applica anche a convenzioni di concessioni già stipulate alla data odierna affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria.

Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 156 comma 2'».

28.50

Giovanni MAURO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di gestione associata di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006:

a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e alle Città metropolitane che assumono le medesime funzioni anche per conto di altri enti, limitatamente al personale adibito per tali funzioni, fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano gli specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 limitatamente al personale da adibire alle predette funzioni, non si applicano le limitazioni in materia di personale di cui all'articolo 1 comma 420 della legge n. 190 del 2014».

28.51

PERRONE, MILO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di gestione associata di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006:

a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e alle Città metropolitane che assumono le medesime funzioni anche per conto di altri enti, limitatamente al personale adibito per tali funzioni, fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano gli specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, limitatamente al personale da adibire alle predette funzioni non si applicano le limitazioni in materia di personale di cui all'articolo 1 comma 420 della legge n. 190 del 2014».

28.52

Giovanni MAURO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli acquisti di beni e servizi di valore superiore alle soglie di rilevanza comunitaria necessari al fabbisogno degli enti locali per categorie merceologiche non rientranti nelle tipologie obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 o in convenzioni, accordi-quadro, sistemi dinamici di acquisizione o strumenti di acquisto elettronici messi a disposizione dai soggetti aggregatori in base ad altre disposizioni di legge, sono acquisiti con procedure autonome gestite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo».

28.53

Giovanni MAURO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse provenienti dall'applicazione delle sanzioni per il superamento del Patto di Stabilità 2015 e comunque per una somma non superiore a euro 10 milioni è ridistribuita tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisti di beni, servizi e lavori, dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pubblica secondo i parametri che saranno stabiliti con DPCM previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

28.54

PERRONE, MILO

Aggiungere il seguente comma:

«16-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse provenienti dall'applicazione delle sanzioni per il superamento del Patto di Stabilità 2015 e comunque per una somma non superiore a euro 10 milioni è redistribuita tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisti di beni, servizi e lavori, dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pubblica secondo i parametri che saranno stabiliti con DPCM previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

28.55

Giovanni MAURO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 33-ter comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, dopo le parole: "stazioni appaltanti" aggiungere la parola: "qualificate". Al secondo periodo, dopo la parola: "forniture," aggiungere le parole: "appositamente qualificate"».

Dopo il comma 2 è aggiunto infine il seguente comma.

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti di qualificazione per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante, nonché i va-

lori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni, servizi e lavori».

28.56 (testo 2)

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

"16-bis. Dopo il comma 25 dell'art. 253 del d.lgs. n. 163/2006 aggiungere il seguente comma: 25-bis. Le disposizioni di cui all'art. 146 comma 2 si applicano anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea. A tali concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo."

28.56

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 25-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è sostituito dal seguente:

''25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 146 comma 2, si applicano anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea. A tali concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo''».

28.57

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 3 dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 è sostituito dal seguente:

''3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c) del codice, l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua

esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo dei lavori»».

28.58

Eva LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 66, del 24 aprile 2014, convertito nella legge n. 89, 23 giugno del 2014, le parole: "anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto" sono sostituite dalle parole: "ad esclusione dei processi di stabilizzazione avviati o in atto". Al relativo maggiore onere; valutato in 40 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare degli importi iscritti in tabella C».

28.59

PUGLIA, LEZZI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il primo periodo del comma 2 è soppresso».

28.0.1

PERRONE, MILO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° settembre 2015" già sostituite con le parole: "1° novembre 2015" dalla legge 107 del 13 luglio 2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2016"».

28.0.2

CERONI

Dopo l'articolo 28, inserire seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° settembre 2015" già sostituite con le parole: "1° novembre 2015" dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2016"».

28.0.3

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° settembre 2015" già sostituite con le parole: "1° novembre 2015" dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2016"».

29.1

ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (*Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni*). –
1. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, provvedono ai propri ap-

provvigioni esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori ivi comprese le centrali di committenza regionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, Consip S.p.A., o il soggetto aggregatore interessato, acquisisce il parere vincolante dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto degli approvvigionamenti. Agid, Consip S.p.A ed i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi del settore informatico, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche organizzative, volte al contenimento della spesa.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, dei costi di gestione del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività. A tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti complessivi del settore informatico tenendo conto del suddetto obiettivo di risparmio.

4. Le amministrazioni e le società di cui al comma 1 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 1 e 2 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Agid.

5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

6. Il comma 3-*quinquies* dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è soppresso.

7. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui al presente articolo, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

8. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione, adotta le misure finalizzate all’attuazione dei precedenti commi.».

29.2

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, la disciplina di cui al presente articolo non si applica alle università e agli Enti pubblici di ricerca.».

Consequentemente all'articolo 33, comma 34; sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

29.3

ORELLANA, BATTISTA, MAURIZIO ROSSI, NACCARATO, DE PIETRO, FUCSIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: «della richiesta di approvvigionamento», con le seguenti: «degli approvvigionamenti. Agid, Consip SpA ed i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso, relative ai contratti di acquisto di beni e servizi del settore informatico, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche organizzative, volte al contenimento della spesa.»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, dei costi di gestione del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività. A tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti complessivi del settore informatico nel rispetto del suddetto limite di spesa».

29.4

ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 2, sostituire le parole: «della richiesta di approvvigionamento», con le seguenti: «degli approvvigionamenti. Agid, Consip SpA ed i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso, relative ai contratti di acquisto di beni e servizi del settore informatico, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1

iniziative e misure, anche organizzative, volte al contenimento della spesa.».

29.5

RICCHIUTI, GUERRA, Gianluca ROSSI, MAURO MARIA MARINO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

29.6

LEZZI, CIOFFI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente,

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art.50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2; le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

29.7

BULGARELLI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016.»

29.8

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sopprimere il comma 3.

29.9

Giovanni MAURO

Sopprimere il comma 3.

29.10

CERONI

Sopprimere il comma 3.

29.11

PERRONE, MILO

Sopprimere il comma 3.

29.12

LANZILLOTTA, TOMASELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa corrente annuale, da realizzare nell'arco del triennio 2016-2018, del 50 per cento rispetto alla spesa corrente annuale media relativa al triennio 2013-2015 nel settore informatico. A tal fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti nel rispetto del suddetto limite di spesa del 15 per cento per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di un ulteriore 20 per cento nel 2018».

29.13

LANZILLOTTA, TOMASELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3-bis. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa corrente annuale, a decorrere dall'anno 2016, del 50 per cento rispetto alla spesa corrente annuale media relativa al triennio 2013-2015 nel settore informatico. A tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti nel rispetto del suddetto limite di spesa».

29.14

ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Sostituire il comma 3 con n seguente:

«3-bis. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, dei costi di gestione del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività. A tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti complessivi del settore informatico tenendo conto del suddetto obiettivo di risparmio».

29.15

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

Conseguentemente:

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

29.16

MANGILI

Al comma 3, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

29.17

VALDINOSI, TOMASELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «del 50 per cento», con le seguenti: «del 30 per cento».

29.18

ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 3, sostituire le parole: «limite di spesa», con le seguenti: «obiettivo di risparmio».

29.19

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano all'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari».

29.20

PERRONE, MILO

Al comma 4, dopo le parole: «delle modalità di cui ai comma 1 e 2», sostituire il testo con il seguente: «a condizione che gli stessi conseguano corrispettivi inferiori almeno del 2 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid».

29.21

CERONI

Al comma 4, dopo le parole: « delle modalità di cui ai comma 1 e 2», sostituire il testo con il seguente: «a condizione che gli stessi conseguano corrispettivi inferiori almeno del 2 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid».

29.22

MANGILI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «apposita autorizzazione», fino a: «amministrativo», con le seguenti: «apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia per l'Italia digitale e della motivazione dell'organo di vertice amministrativo».

29.23

MANGILI

Al comma 4, sostituire le parole da: «non sia idoneo», fino a: «dell'amministrazione», con le seguenti: «non possieda le caratteristiche essenziali specifiche necessarie all'amministrazione».

29.24

MANGILI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero», fino a: «amministrativa».

29.25

MILO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore armiero sul territorio nazionale, sono definiti un protocollo per attivare le misure di sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso la digitalizzazione delle questure e delle prefetture, e misure di semplificazione delle procedure di esportazione, riguardanti il settore sportivo venatorio e armiero nazionale. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dal periodo precedente, le amministrazioni devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri».

29.26

ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione, adotta le misure finalizzate all'attuazione dei precedenti commi».

29.27

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al comma 3 dell'art. 23 ter del Decreto legge 24/06/2014 n. 90 convertito in legge 11/08/2014 n. 114 sono soppresse le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti"».

29.0.1

SACCONI, PARENTE, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Premialità incentivante alla riorganizzazione e alla trasparenza)

1. In attuazione del principio di accessibilità totale sancito dall'art. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni forniscono con modalità di facile accesso previste dal comma 15 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 tutte le informazioni relative agli obblighi di trasparenza previsti dallo stesso decreto legge entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, con particolare riferimento all'allocazione delle risorse finanziarie che costituiscono il proprio bilancio e con la programmazione di spesa per le singole voci del triennio successivo.

2. Tali dati vanno aggiornati con cadenza annuale entro e non oltre il 31 dicembre ed evidenziano ad ogni aggiornamento annuale la previsione per il triennio successivo.

3. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dai commi precedenti configura responsabilità amministrativa sia per gli organi di vertice politico sia per i dirigenti responsabili del bilancio e della trasparenza.

4. Anche sulla base dei dati risultanti dalle informazioni fornite a norma del comma 1 e aggiornati con la cadenza di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni devono predisporre entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di ottimizzazione nell'ultimo delle risorse finanziarie e organizzative, completi delle previsioni di risultato, delle condizioni di fattibilità, degli strumenti di verifica dell'intero percorso e dei tempi di attuazione, e tali da comportare un miglioramento della situazione di bilancio certificabile dagli organi di controllo o un miglioramento dell'efficacia dei servizi erogati. I tempi di realizzazione possono essere prorogati solo per ragioni obiettive e motivate.

5. L'iniziativa per la predisposizione dei piani di ottimizzazione di cui al comma precedente e con le stesse modalità di progettazione può essere assunta anche dalla RSU insieme ad almeno una delle associazioni sindacali ammesse al secondo livello di contrattazione.

6. Il piano di ottimizzazione e le modalità della sua implementazione sono oggetto di informazione ed esame congiunto che deve concludersi entro 20 giorni dalla dal primo incontro che non può svolgersi oltre i cinque giorni dalla data dell'informazione.

7. I risparmi di gestione, i recuperi di spesa improduttiva e di sprechi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente realizzati con il piano e certificati dai competenti organi di controllo incrementano per il 50 per cento del loro ammontare i fondi di retribuzione accessoria e saranno utilizzati dalla contrattazione collettiva per premiare la *performance* organizzativa dei lavoratori coinvolti.

8. Per gli enti del servizio sanitario nazionale contribuiscono ad incrementare i fondi di retribuzione accessoria ai sensi del comma 7 anche i risparmi di gestione, i recuperi di spesa improduttiva e di sprechi realizzati dagli enti che non presentano le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 dell'art. 30, conseguiti anche a seguito dei processi di riassetto organizzativo della rete territoriale e ospedaliera e a seguito dell'adozione dei costi *standard* di cui all'art. 15 comma 13 lettera *c)* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'art. 3 del Patto per la salute 2014-2016.

9. Le procedure di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo sono attivate anche in occasione di riorganizzazioni del lavoro e della gestione delle risorse a seguito di processi di riordino delle funzioni tra amministrazioni e/o di riassetto istituzionale e/o amministrativo che coinvolga una o più amministrazioni, nonché a seguito dell'impiego sistematico dell'innovazione digitale per la digitalizzazione dei processi e il lavoro a distanza, della riduzione degli spazi locati e della gestione associata dei servizi.

10. Alla quota di retribuzione accessoria erogata a seguito delle procedure indicate nei commi precedenti, in quanto effetto di un risparmio di spesa, si applica comunque il regime di sgravio contributivo previsto dai commi 67 e 68 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Lo stesso sgravio si applica alla retribuzione di risultato dei dirigenti promotori o responsabili della riorganizzazione di cui ai commi precedenti in ragione di una percentuale definita dai contratti collettivi.

11. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'art. 16 del 6 luglio 2011, n. 98».

29.0.2

MANGILI, CIOFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo per l'accesso gratuito ai servizi Wi-Fi comunali)

1. Presso il ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo destinato a finanziare i comuni interessati a fornire servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti in favore della cittadinanza. I contributi saranno rivolti esclusivamente ai comuni, in forma singola od associata, che presenteranno progetti finalizzati alla realizzazione, implementazione o completamento di coperture Wi-Fi in luoghi pubblici. Tali contributi saranno prioritariamente destinati ai comuni non coperti da infrastrutture di banda ultralarga.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo economico emanerà un decreto volto a determinare:

- a) l'entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presentata;
- b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi;
- c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;
- d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di fruizione del servizio;
- e) l'attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contributi».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

29.0.3

BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo per lo sviluppo della banda larga e/o ultralarga)

1. Presso il ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo destinato a finanziare persone giuridiche di diritto privato senza finalità di lucro che intendano avviare progetti per la fornitura di servizi di accesso ad *internet*, con qualsiasi modalità, in zone non coperte dalla rete a banda larga e/o ultralarga. I contributi erogati dal fondo saranno rivolti esclusivamente persone giuridiche di diritto privato senza finalità di lucro che presenteranno progetti finalizzati alla fornitura di servizi liberamente accessibili dalla Cittadinanza. Suddetti contributi saranno prioritariamente destinati ai comuni non coperti da infrastrutture di banda ultralarga.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo economico emanerà un decreto volto a determinare:

a) l'entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presentata;

b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi;

c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;

d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di fruizione del servizio;

e) l'attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contributi».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

Art. 30.**30.1**

BULGARELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario».

30.2

LEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto della garanzia dei Lea», con le seguenti: «fatta salva la garanzia dei Lea e tenuto conto dell'equilibrio economico».

30.3

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposta in base a certificazione dall'organo di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014, che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa derivante dall'operazione di riassunzione, la spesa derivante da acquisizioni di personali da destinare al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale. Le acquisizioni di personale di cui al presente comma devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».

30.4

SILVESTRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposto in base o certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del Decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa derivante dall'operazione di riassunzione, lo spesa derivante dal personale assunto da destinarsi al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessivo del personale. Le acquisizioni di personale di cui al comma 1 devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».

30.5

BULGARELLI

Al comma 2, dopo la parola: «pubblicando», aggiungere le seguenti: «sui singoli siti istituzionali e sul sito del Ministero della salute e della Regione di competenza».

30.6

BULGARELLI

Al comma 2, dopo le parole: «e della loro qualità», aggiungere le seguenti: «ed efficacia».

30.7

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza le regioni sottoposte a piano di rientro, in particolare, in sostituzione del personale in quiescenza potranno procedere ad assunzioni con priorità per le aree critiche della emergenza urgenza».

30.8

MANGILI

Al comma 3, dopo le parole: «e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione», aggiungere le seguenti: «ed è motivo di revoca dall'incarico».

30.9

COMAROLI

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le seguenti: «non in equilibrio finanziario».

30.10

LEZZI

Al comma 5, sostituire le parole: «per il 2016, entro il 31 marzo» con le seguenti: «per il solo 2016, entro il 31 marzo del citato anno».

30.11

SIMEONI, Maurizio ROMANI

Al comma, 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti individuati ai sensi dei commi 4 e 5 predispongono i piani di rientro salvaguardando in via principale l'occupazione e la professionalità del personale sanitario con l'obbligo di motivare espressamente le scelte di riduzione della spesa».

30.12

LEZZI

Al comma 10, sostituire le parole: «e approvano», con le seguenti: «e adottano».

Conseguentemente, dopo le parole: «con provvedimento di Giunta o del commissario ad acta ove nominato» aggiungere le seguenti: «previa approvazione del Consiglio regionale».

30.13

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, LAI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che

dispone l'abrogazione degli articoli 17, comma 6-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 della medesima legge 161 del 2014, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, prioritariamente di quelli rivolti ad attività di assistenza e cura H 12 e H 24, sono autorizzati a provvedere alle sostituzioni per lunghe assenze e a coprire le carenze di personale, anche dirigenziale, connesse al *turn over* in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli effetti economici di tale deroga non rilevano ai fini delle verifiche degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».

30.14

CERONI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Piani di rientro e di riqualificazione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale».

Conseguentemente, sopprimere i commi 17 e 18.

30.15

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere i commi 17 e 18.

30.16

RIZZOTTI, CERONI

Sopprimere il comma 17.

30.17

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i propri statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e, per le autonomie speciali che provvedono al finanziamento del servizio sanitario regionale o provinciale esclusivamente con fondi propri, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento e nell'ambito della propria autonomia organizzativa.».

30.18

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Al comma 17, sopprimere le parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

30.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Al comma 17, sopprimere il seguente periodo: «la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive».

30.20

MANGILI

Al comma 17, dopo le parole: «dall'incorporazione delle aziende ospedaliero universitarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche o già convenzionate alla data di entrata in vigore della presente legge».

30.21

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 17, dopo le parole: «aziende ospedaliero-universitarie» inserire le seguenti: «che abbiano conseguito obbligatoriamente l'equilibrio di bilancio».

30.22

AIELLO, BIANCONI, GUALDANI

Al comma 17, dopo le parole: «aziende sanitarie locali» aggiungere le seguenti: «o ospedaliere»; aggiungere in fine le seguenti parole: «, la cui efficacia decorre a seguito di valutazione positiva del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Sanità.».

30.23

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, LAI

Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle aziende sanitarie uniche così costituite: gli incarichi di direttore generale sono conferiti dalla singola regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano ai sensi della normativa vigente in materia, sentito il rettore dell'università interessata; gli incarichi di direzione delle strutture semplici o complesse sono conferiti e revocati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni; gli incarichi ai professori di prima e seconda fascia conferiti ai sensi del comma 4, dell'articolo 5, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, sono affidati esclusivamente nell'ambito dei dipartimenti ad attività integrata costituiti ai sensi

del comma 2, dell'articolo 3, del medesimo decreto legislativo 517 del 1999.».

30.24

RIZZOTTI, CERONI

Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle aziende così costituite il Direttore Generale è nominato dalla Giunta regionale sentito il Rettore della Università. Le procedure di affidamento e revoca degli incarichi di direzione delle strutture complesse e semplici sono quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517».

30.25

DI GIORGI, PUGLISI, ANGIONI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di ricerca, al personale degli enti nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che nell'espletamento delle proprie attività istituzionali effettua attività assistenziali nell'ambito degli enti che fanno parte del servizio sanitario nazionale, concorrendo all'erogazione delle attività sanitarie e correlate di tali enti, si applica la disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed Università di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. La definizione del monte ore massimo da dedicare alle attività di assistenza per assicurare una armonica integrazione di tali attività con quelle di ricerca scientifica sarà definito dagli ordinamenti degli enti di ricerca e non potrà eccedere il cinquanta per cento dell'orario di lavoro.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

30.26

AIELLO, GUALDANI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire l'interscambio di risorse umane tra Servizio sanitario nazionale ed università, al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo le parole: "regime di tempo pieno," sono aggiunte le seguenti: "Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari con compiti assistenziali che abbiano esercitato l'opzione per l'attività *extramuraria* si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2-septies della legge n. 138 del 2004, con conseguente inapplicabilità del secondo periodo del presente comma". I risparmi di spesa conseguiti in seguito alla mancata corresponsione dell'indennità di esclusività sono destinati ai bilanci delle aziende sanitarie uniche di cui al comma 17».

30.27

AIELLO, GUALDANI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Con i medesimi protocolli di intesa di cui al comma 17, il Sistema Sanitario Nazionale e le Università dispongono le modalità di attribuzione di posizioni di professore universitario al personale medico ospedaliero già in servizio a tempo indeterminato nelle Aziende Ospedaliere Universitarie ed in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Gli oneri stipendiali, già a carico del SSN, non determinano ulteriori oneri per la finanza pubblica».

30.28

COMAROLI

Al comma 18, al termine, aggiungere le seguenti parole: «e le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni in equilibrio finanziario».

30.29

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Al comma 18, dopo le parole: «non si applicano alle regioni sottoposte a piani dal rientro dal disavanzo sanitario» aggiungere le seguenti: «ed alle aziende ospedaliere universitarie (AOU) che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 4».

30.30

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, LAI

Al comma 18, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, in ogni caso, qualora le Aziende ospedaliere universitarie (AUQ) non abbiano conseguito, nel biennio precedente, un pareggio di bilancio consolidato».

30.31

BIANCONI, GUALDANI

Aggiungere i seguenti commi:

«19. In ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n.640 del 1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004, ed al fine del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex* condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico veterinaria, i Ministri della salute, della funzione pubblica, dell'economia e finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa, al fine della rideterminazione e della perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

19-bis. Gli atti e ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e contrattuale, necessari al fine della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica e della corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro anni per gli esercizi 2017 e 2018, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione lineare di tutte le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

30.32

STEFANI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *l*), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera *a*) del ccnl 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale; tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

18-ter. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 c.c.

18-quater. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera *a*), del ccnl 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 al 31 dicembre 2014».

30.33

GUALDANI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "personale convenzionato" sono inserite le seguenti: "e accreditato contrattualizzato, ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni";

b) al comma 3, primo periodo, le parole: "e dagli specialisti ambulatoriali" sono sostituite dalle seguenti: ", dagli specialisti ambulatoriali ed accreditati contrattualizzati, ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni"».

30.34

AIELLO, CONTE, GUALDANI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di favorire una maggiore collaborazione fra gli enti pubblici di ricerca e le università, il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 27 novembre 2012 n. 24786 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, gli enti pubblici di ricerca e le università possono stipulare convenzioni per consentire ai ricercatori e professori universitari di svolgere la propria attività presso l'ente di ricerca e ai ricercatori dell'ente di ricerca attività presso l'ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri"».

30.35

GUALDANI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di favorire risparmi di spesa nel processo di riordino dell'assistenza territoriale, all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,

comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: "attraverso personale convenzionato" sono aggiunte le seguenti: "ed accreditato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502";*

b) *al comma 3, dopo le parole: "dagli specialisti ambulatoriali" sono aggiunte le seguenti: "sia interni che esterni in qualità di accreditati contrattualizzati ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"».*

30.36

GENTILE

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la parola: "ospedaliera" è aggiunto il periodo: "Per le Regioni che si trovano nella situazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, la legislazione nazionale potrà riservare lo svolgimento di specifiche funzioni amministrative al Commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo piano di rientro."».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo, dopo le parole: «aziende ospedaliero-universitarie.» è aggiunto il periodo: «Per le Regioni che si trovano nella situazione di cui all'articolo comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, per tutta la durata del piano di rientro, la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale è riservata al Commissario *ad acta*, al quale è altresì demandata l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie.».*

30.37

GENTILE, GUALDANI, AIELLO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L'articolo 4 della legge n. 101 del 31 agosto 2013 è così sostituito "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

Fatte salve le priorità del personale in esubero proveniente dalle province, le aziende e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, procedono obbligatoriamente a scorrimento delle graduatori e, nel caso di fabbisogno di nuove assunzioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3''».

30.38

LUMIA

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 sino al recepimento del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 da parte della Regione siciliana, si applicano le disposizioni ed i principi di cui al medesimo decreto legislativo. Le predette norme cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del decreto legislativo n. 106 del 2012».

30.39

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e, per le regioni e province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

30.40

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con

le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo-periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss.m.m.ii., possono essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.

30.41

STEFANI, COMAROLI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n.412, aggiungere, infine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione e 200 mila euro di cui 600.000 euro a valere sulle disponibilità dello Stato e 600.000 mila euro a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale;"».

Conseguentemente, all'articolo 33 comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «298,8 milioni».

30.0.1

MANCUSO, GUALDANI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il limite di cui all'articolo 4-bis decreto-legge del 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è elevato al 30 per cento per ciascuno degli anni di cui al comma 6-*quater* del citato articolo 4 del decreto legge n.101 del 2013, fermo restando il rispetto degli obiettivi di costo fissati dai piani di rientro o dai programmi operativi di prosecuzione del piano.

2. Al fine di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, gli enti del Servizio sanitario

nazionale indicano apposite procedure selettive per la stipula di contratti a tempo indeterminato, destinate al personale in servizio che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

3. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante quote delle somme di parte corrente assegnate alle Regioni, a titolo di finanziamento ordinario indistinto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 14 dell'articolo 32.

4. Per le Regioni soggette ai Piani di rientro sottoposte al limite del blocco del *turn over* l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario non incide sulla quota percentuale di sblocco del *turn over*».

30.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Personale operante nelle reti per le cure palliative)

1. Al comma 425 della legge 7 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "sono ammessi alla partecipazione dei concorsi pubblici presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti e"».

31.1

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Al comma 1 anteporre i seguenti:

«01. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro per ciascun anno a decorrere dal 2016, i costi *standard* regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi *standard* utilizzando come modello di riferimento

le 2 regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

01-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie».

31.2

BULGARELLI

Al comma 1 sostituire le parole: « degli interventi di razionalizzazione della spesa » con le seguenti: « degli interventi relativi alla spesa ».

31.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (recante lo stato giuridico delle unità sanitarie), dopo le parole: "ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali." inserire le seguenti: "I servizi e i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazione pubblica e privata, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali"».

31.4

URAS, LAI

Dopo il comma 1, inserire il seguente :

«1-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle procedure di gara, la qualità e la diversa specificità dei dispositivi medici disponibili sul mercato, nonché l'innovazione tecnologica e la concorrenza, sono definiti, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il

Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, i criteri di aggiudicazione delle forniture sanitarie ed ospedaliere».

31.5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Sopprimere il comma 2.

31.6

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Sopprimere il comma 4.

31.7

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i propri statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e, per le autonomie speciali che provvedono al finanziamento del servizio sanitario regionale o provinciale esclusivamente con fondi propri, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento e nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

31.8

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

31.9

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Al comma 5, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*. Promuovere nelle Regioni la capacità di valutare e favorire, tempestivamente, l'adozione delle innovazioni tecnologiche di provata efficacia all'interno delle aziende sanitarie, con particolare riguardo al settore dei dispositivi medici, stimarne l'impatto economico, analizzarne l'impatto sull'organizzazione e le possibili ricadute sulla programmazione locale e regionale dei servizi in un arco temporale di medio-lungo termine».

31.10

GRANAIOLA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis*. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, commi 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corrispondente al valore mediano dei prezzi praticati a livello regionale e aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai migliori *standard* qualitativi e tecnologici».

31.11

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis*. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio

Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, commi 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corrispondente al valore mediano dei prezzi praticati a livello regionale e aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai migliori *standard* qualitativi e tecnologici».

31.12

BIANCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, commi 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corrispondente al valore mediano dei prezzi praticati a livello regionale e aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai migliori *standard* qualitativi e tecnologici».

31.13

ENDRIZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'AIFA, nel rispetto dei principi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalità per la distribuzione, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose, nelle farmacie. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa la prosecuzione della commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti».

31.14

D'Alì

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di realizzare economie sul Fondo Sanitario Nazionale di almeno 1.000 milioni di euro da destinarsi al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».

31.15

GASPARRI, MANDELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per consentire il regolare pagamento dei debiti pregressi e garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali sanitari, i crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge su crediti in linea capitale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri e non abbiano costituito oggetto di accordi transattivi o di pagamento con i debitori, sono calcolati al saggio previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile».

31.16

URAS, LAI

Dopo il comma 5, inserire il seguente

«5-bis. Alla cabina di Regia spetta inoltre il compito di definire i criteri che dovranno essere rispettati dai bandi di gara, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle imprese, nonché la più ampia gamma di dispositivi medici disponibili sul mercato, fermi restando i requisiti di qualità e sicurezza».

31.17

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla cabina di Regia spetta inoltre il compito di definire i criteri che dovranno essere rispettati dai bandi di gara, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle imprese, nonché la più ampia gamma di dispositivi medici disponibili sul mercato, fermi restando i requisiti di qualità e sicurezza».

31.18

D'ALÌ

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».

31.19

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Aggiungere infine il seguente comma:

«5-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti del presente articolo compatibil-

mente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per le Regioni e le Province Autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

32.1

MANGILI

Al comma 1, sostituire le parole: «in misura non superiore a 800 milioni di euro», con le seguenti: «in misura non inferiore a 800 milioni di euro».

32.2

COMAROLI

Ai commi 1 e 3, sostituire la cifra: «800», con la seguente: «1300».

Conseguentemente:

all'articolo 33, comma 7 sostituire la cifra: «809.608.622», con la seguente: «609.608.622», la cifra: «413.985.329», con la seguente: «213.985.329» e la cifra: «410.985.329», con la seguente: «210.985.329»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

32.3

COMAROLI

Ai commi 1 e 3, sostituire la cifra: «800», con la seguente: «1000».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 7 sostituire la cifra: «809.608.622», con la seguente: «609.608.622», la cifra: «413.985.329», con la seguente: «213.985.329» e la cifra: «410.985.329», con la seguente: «210.985.329».

32.4

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «800 milioni», con le seguenti: «900 milioni».*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «l'importo di 800 milioni», con le seguenti: «l'importo di 900 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

32.5

BULGARELLI

Al comma 1 dopo la parola: «entro», aggiungere le seguenti: «e non oltre».

32.6

RUTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando la possibilità per ciascuna regione di prevedere un presidio ospedaliero Dea di II livello».

32.7

LEPRI, MATURANI, SILVESTRO, DE BIASI, MATTESINI, COLLINA, DI GIORGI, FAVERO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono ricompresi nei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 i percorsi assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti medici, riabilitativi e infermieristici garantiti alle persone non autosufficienti, con patologie in atto o esiti delle stesse, nonché con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sui sette giorni. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-septies del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, i servizi a domicilio sono integrati da prestazioni formali e informali di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento, in riferimento a quanto garantito in caso di interventi di assistenza socio sanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti».

32.8

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Al comma 2, dopo le parole: «province autonome di Trento e Bolzano», inserire le seguenti: «e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

32.9

TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 2 dopo le parole: «Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.».

32.10

DE BIASI, ANITORI, PADUA, SIMEONI, MATURANI, GRANAIOLA, RIZZOTTI, MATTESINI, SILVESTRO, Maurizio ROMANI, BIANCONI, DIRINDIN, D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, TAVERNA, BIANCO, ROMANO, SCAVONE, FUCSIA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Bolzano», sono inserite le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Al comma 7, dopo la parola: «Bolzano», sono inserite le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

32.11

AMATI, VALENTINI

Al comma 2, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», sono inserite le seguenti: «e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

32.12

D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, BIANCONI, ANITORI, Maurizio ROMANI, ZUFFADA, RIZZOTTI, FUCSIA, SCAVONE

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente:

«Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo»

32.13

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

32.14

TAVERNA, ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere il periodo: «L'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso».

32.15

TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 30 aprile 2016 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332».

32.16

TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere i commi da 4 a 13.

32.17

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale della programmazione sanitaria», inserire le seguenti: «, da un rappresentante esperto di medicine non convenzionali».

32.18

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale della programmazione sanitaria», inserire le seguenti: «, da un rappresentante del Tribunale per i diritti del malato».

32.19

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale della programmazione sanitaria», inserire le seguenti: «, da un rappresentante della Commissione affari sociali della Camera dei deputati e da un rappresentante della Commissione Igiene e sanità del Senato».

32.20

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «un rappresentante delle associazioni dei pazienti».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sedici».

32.21

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché da rappresentanti delle associazioni dei pazienti e dei loro familiari».

32.22

LEZZI

Al comma 4 sopprimere le parole: «ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie».

32.23

MANGILI

Al comma 4 sostituire le parole: «ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie», con le seguenti: «ed esperti esterni di comprovata esperienza nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e privi di conflitto di interesse diretto o indiretto».

32.24

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 5, dopo le parole: «dei suoi componenti» inserire le seguenti: «, nonché degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

32.25

BULGARELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «formula annualmente una proposta di aggiornamento nei livelli essenziali di assistenza» con le seguenti: «in via con cadenza annuale al Ministero della salute, alla Conferenza delle regioni e alle competenti commissioni parlamentari una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, i quali esprimono parere

entro sessanta giorni dall'arrivo della proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza».

32.26

LEZZI

Sopprimere il comma 7.

32.27

MANGILI

Al comma 7 dopo le parole: «e le province di Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti: «previo parere-delle competenti commissioni parlamentari».

32.28

TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 8, sopprimere le parole: «essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle pese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente».

32.29

BULGARELLI

Sopprimere il comma 10.

32.30

TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 10, sopprimere le parole: «o private».

32.31

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Al comma 10, dopo le parole: «anche non nazionali,» inserire le seguenti: «società scientifiche di medicina non convenzionale,».

32.32

LEZZI

Al comma 10 dopo le parole: «nonché di esperti» aggiungere le seguenti: «di comprovata esperienza».

32.33

TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Sopprimere il comma 11.

32.34

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Dalle disposizioni di cui i commi 4, 9 e 10 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

32.35

FUCKSIA

Al comma 11, sostituire le parole: «ad euro 1 milione», con le seguenti: «ad euro 500.000 euro».

32.36

RIZZOTTI, CERONI

Al comma 11, sostituire le parole: «ad euro 1 milione», con le seguenti: «ad euro 500.000».

32.37

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento di 18 milioni.

32.38

MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale; ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento di 18 milioni.

32.39

Eva LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 della presente legge ridurre lo stanziamento di 18 milioni.

32.40

COMPAGNA

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento di 18 milioni.

32.41

MARINELLO, SACCONI, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 6 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «294 milioni per il triennio 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

32.42

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 14, sostituire le parole: «111.000 milioni», con le parole: «115.400 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

14-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 13, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 1 del presente articolo».

32.43

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 14, sostituire le parole: «111.000 milioni», con le seguenti: «113.000 milioni».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «18 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per cento»;*

e) dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento".

Art. 50-ter.

(Aumento dei canoni concessori per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato".

2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti».

All'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

32.44

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Al comma 14, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'eventuale attivazione fiscale autonoma delle regioni, o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente in caso di emersione di disavanzi regionali, non deve essere recepita attraverso l'aumento del ticket sanitario.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «200».

32.45

MANCUSO, GUALDANI

Al comma 14, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a partire dal 2016 si applica quanto previsto all'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

32.46

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, all'articolo 12 comma 3, dopo le parole: "all'immissione in commercio." sono inserite le seguenti: "Le Regioni ne assicurano l'inserimento nei prontuari terapeutici territoriali e la loro immediata disponibilità e gratuità contestualmente alla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della deliberazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco relativa a rimborsabilità e classificazione».

32.47

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di promuovere il costante adeguamento delle competenze dei professionisti sottoposti all'obbligo dei programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) di cui al Decreto legislativo 502/1992 integrato dal Decreto legislativo 229/1999, le Regioni in sede di emanazione di bandi per la copertura di posti nel settore sanitario considerano ai fini del punteggio finale oltre al superamento delle prove il possesso da parte del candidato dei crediti conseguiti a seguito della frequenza agli eventi formativi. Con decreto del Ministro della Salute da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dell'approvazione della presente legge, vengono stabiliti i criteri per l'attribuzione del punteggio ai crediti formativi conseguiti».

32.48

BIANCONI, AIELLO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire l'efficacia, l'appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale a livello Regionale, le Regioni in sede di emanazione di bandi per la copertura di posti nel settore sanitario considerano, ai fini del punteggio finale, oltre al superamento delle prove, i crediti formativi in possesso del singolo candidato derivanti da programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M). Spetta a ciascuna Regione stabilire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il punteggio da attribuire a ciascun

credito. Ciascuna Regione è tenuta a trasmettere al Ministro della sanità il punteggio attribuito a ciascun credito formativo, e le eventuali integrazioni».

32.49

MATURANI, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, anche in via sperimentale, a istituire, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un servizio idoneo a partire dall'organizzazione dei consultori e attraverso modelli di integrazione multiprofessionali e multidisciplinari degli operatori coinvolti, in riferimento alla valutazione del rischio e della successiva presa in carico della donna con depressione *postpartum*. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –3.000.000;

2017: –3.000.000;

2018: –3.000.000.

32.50

DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i Direttori generali delle aziende sanitarie disciplinano, nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle reti locali di cure palliative, delle reti di terapia del dolore, delle strutture che compongono le reti medesime, nonché le attività che afferi-

scono alle reti di cure palliative e di terapia del dolore pediatriche, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), e dall'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, e con le indicazioni formulate in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con l'Accordo del 16 dicembre 2010 "Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della terapia del dolore" (Rep. atti 239/CSR), l'Intesa 25 luglio 2012 "Documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore" (Rep. atti 151/CSR) e l'Intesa 19 febbraio 2015 "in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie" al punto 1.2.3, allegato sub A (Rep. atti 32/CSR). All'attuazione della presente disposizione di legge si provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 2, legge 15 marzo 2010, n. 38, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

32.51

DE BIASI, BIANCONI, DIRINDIN, ROMANO, Maurizio ROMANI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, ANITORI, AIELLO

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. La spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, solo per l'ammontare eccedente l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14-ter. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministro della Salute predispone annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero di pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia della trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il Programma è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

32.52

FABBRI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di rispondere all'aumento delle attività di cura, formazione e ricerca e trasferimento di *know-how*, soprattutto da parte dell'*International Center for Transplantation on Thalassemia and Sickle Cell Anemia* sulle talassemia e anemia falciforme, sia a livello nazionale che internazionale, e delle malattie ematiche, dalla fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, dovuto alla richiesta soprattutto di cura-formazione-trasferimento *know-how* dalla Nigeria, Palestina, India, Pakistan, l'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013 n.147 Senato della Repubblica Pag. 612, è così modificato: con le parole "è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 37, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «285 milioni».

32.53

COMAROLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e sue modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente comma:

”3. Al fine di incentivare l'efficienza organizzativa in materia sanitaria, è istituito un fondo pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, allo 0,50 per cento per l'anno 2017, allo 0,75 per cento per l'anno 2018 e all'1 per cento a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni proporzionalmente sulla base del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i fornitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva per il 33 per cento, alla misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le condizioni per l'accesso regionale al Fondo».

32.54

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149 e sue modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:

''3. Al fine di incentivare l'efficienza organizzativa in materia sanitaria, è istituito un fondo pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, allo 0,50 per cento per l'anno 2017, allo 0,75 per cento per l'anno 2018 e all'1 per cento a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni proporzionalmente sulla base del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i fornitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva per il 33 per cento, alla misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le condizioni per l'accesso regionale al Fondo.».

32.55

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. All'articolo 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n.289, aggiungere, infine, il seguente periodo:''A decorrere dall'anno 2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione e 200 mila euro: 600.000 euro a carico del bilancio statale e la differenza a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale''.».

32.56

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo di 25 milioni di euro per il triennio 2016-2018, finalizzato a consentire l'accesso alle nuove terapie e ai nuovi farmaci, con particolare riferimento alla cura delle persone affette da epatite C».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: –25.000.000;

2017: –25.000.000;

2018: –25.000.000.

32.57

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo denominato "Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile" da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2016, 30 milioni di euro per l'esercizio 2017 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2018, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo *screening* audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: –25.000.000;

2017: –30.000.000;

2018: –50.000.000.

32.58

CROSIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di razionalizzare le spese del Servizio sanitario nazionale, è vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, anche *online*, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.

I risparmi di spesa derivati dall'attuazione del presente comma sono destinati a programmi individualizzati volti alla presa in carico delle persone affette da dipendenza patologica dal gioco d'azzardo».

32.59

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: -6.000.000,
2017: -6.000.000;
2018: -6.000.000.

32.0.1

MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto legge n. 6 del 1° luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Regioni riservano apposite risorse nello ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accorciamento nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi co-

munitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26-marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019".

6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 33; comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.

32.0.2

COMPAGNA

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione di corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019".

6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe, massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.

32.0.3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del

Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "10 gennaio 2016" sono sostituite con: "10 gennaio 2019".

6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: –11.000.000;

2017: –11.000.000;

2018: –11.000.000.

32.0.4

Eva LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori, interessati ed il contenimento della spesa pubblica sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali

e termali ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190 le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con: "1° gennaio 2019".

6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni; è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, della presente legge, ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.

32.0.5

GASPARRI, CERONI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il conte-

nimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con: "1° gennaio 2019".

6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.

32.0.6

BIANCONI, GUALDANI, MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Registro nazionale dell'endometriosi)

1. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Registro nazionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia dell'endometriosi, al fine di favorire lo scambio dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia derivante dall'analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche ad esso connesse, nonché alle eventuali complicanze.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro nazionale nonché le modalità di linguaggio informatico e telematico in grado di garantire la riservatezza dei dati personali dei pazienti. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma si applicano, altresì, per l'istituzione dei registri regionali dell'endometriosi.

3. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali dell'endometriosi possono essere consultati solo dagli organismi competenti, previa apposita richiesta al direttore dell'ISS o al responsabile della tenuta dei registri regionali, al fine di monitorare il percorso della patologia per lo studio ed il miglioramento continuo della qualità di diagnosi e cura dell'endometriosi.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede mediante uno stanziamento in favore dell'Istituto superiore di

sanità di 150.000 per il 2016, di 100.000 euro per il 2017 e di 80.000 euro per il 2018».

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla Tabella A, rubrica: Ministero della Salute, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:

2016: –50.000;
2017: –100.000;
2018: –80.000.

32.0.7

MARINELLO, SACCONI, MANCUSO, GUALDANI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il Bilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta

nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016", sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019".

6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 33 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «267 milioni per il triennio 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

32.0.8

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione dell'indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia dell'emimelia della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 novembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nel 1958 e ai nati fino all'anno 1969, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.500.900 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute.

5. il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

32.0.9 (testo 3)

GRANAIOLA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)

L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati negli anni 1957, 1958, 1966, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 4.000.000;

2017: - 4.000.000;

2018: - 4.000.000.

32.0.9 (testo 2)

GRANAIOLA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati negli anni 1957, 1958, 1966, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 750.000;

2017: - 750.000;

2018: - 750.000.

32.0.9

GRANAIOLA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da tali-

domide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati negli anni 1957, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -670.000;

2017: -670.000;

2018: -670.000.

32.0.10

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

1. In vista della partecipazione dell'Italia alla Sessione Speciale dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2016 sulle droghe (UNGASS 2016), il Dipartimento per le politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con i Ministeri competenti e con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, promuove la sperimentazione di programmi innovativi di prevenzione e intervento per la riduzione del danno derivante dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, da realizzare con i servizi pubblici e privati accreditati, volti in particolare a sviluppare:

a) le attività di prevenzione dei rischi delle sostanze psicotrope mirate a informare i potenziali consumatori anche tramite analisi effettuate in prossimità dei luoghi di consumo nonché ad attivare un sistema di monitoraggio del mercato illegale in collaborazione con le forze dell'ordine e della rete dei servizi per le dipendenze;

b) le attività rivolte ai consumatori problematici in condizioni di grave marginalità mirate al rafforzamento dei servizi di bassa soglia, all'integrazione dei servizi e allo sviluppo di studi clinici controllati. I con-

sumatori problematici in condizioni di grave marginalità usufruiscono delle azioni previste dalle politiche di coesione per le persone maggiormente vulnerabili.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, ivi comprese le economie accertate, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato».

32.0.11

BIANCONI, GUALDANI, MANCUSO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi-sanitarie)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e la piena attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

''Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro''».

32.0.12

D'ALÌ, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine della ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1 – *bis*, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato; Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004 e del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex* condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1° gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario per la rideterminazione del trattamento economico attribuito a favore della categoria e della corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

2. Gli atti, i provvedimenti ed ogni altra attività necessaria anche di natura regolamentare e contrattuale finalizzati della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica ed alla corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti per il periodo 1988/2015, nonché per l'adeguamento dei trattamenti retributivi tutto in corso, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2015 e 58 milioni di euro annui per gli anni 2016-2018 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300», con la seguente «200».

32.0.13

BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Tariffa nazionale dei medicinali)

1. Entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute con proprio decreto, sentita la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), provvede all'aggiornamento della tariffa dei medicinali di cui al decreto 18 agosto 1993. Qualora il decreto non venga emanato entro il termine indicato nel precedente periodo, gli importi della tariffa dei medicinali si intendono rivalutati sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo maturato dal 1° ottobre 1993.

2. I successivi aggiornamenti biennali della tariffa dei medicinali sono effettuati sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo».

32.0.14

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Dispensazione medicinali innovativi)

1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

2. La copertura degli oneri per gli interventi di cui al precedente periodo rimane a carico della spesa farmaceutica ospedaliera».

32.0.15

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Revisione dell'uso dei medicinali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (*Medicine Use Review*), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle Regioni e alle Province Autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.

3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 2.000.000.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «298 milioni».

32.0.16

CATTANEO, ZELLER, FRAVEZZI

Dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale genomi Italia)

1. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato "Progetto genomi Italia", volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato "Progetto genomi Italia", al quale è assegnata la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo, la progettazione e gestione del "Progetto genomi Italia", di cui al comma precedente sono adottati da una Commissione, denominata "Commissione nazionale genomi italiani", istituita con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge il o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con lettera di intenti da acquisirsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma 3. Decorsi sei mesi dalla approvazione della presente legge senza l'individuazione di cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al comma 1 cessa le proprie funzioni relazionando il Ministro sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

32.0.17

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Autorizzazione per le apparecchiature a risonanza magnetica)

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a RM, di cui al comma 1, con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, po-

liclinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui ai commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Conseguentemente l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6, commi 1, 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono soppressi»

32.0.18

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Apparecchiature a risonanza magnetica)

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (R.M.), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sen-

titi il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL. La collocazione di apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 Tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della Salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a risonanza magnetica da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 1, comma 2, lettera a), comma 3, lettera f) e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542».

32.0.19

AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di contenere la spesa a carico del SSNN e ridurre i tempi d'attesa delle relative liste, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i certificati di idoneità sportiva che costituiscono elemento indispensabile per ogni pratica sportiva, sono rilasciati esclusivamente da

specialisti in medicina dello sport in strutture private o convenzionate, secondo protocolli e tariffe definite con apposita circolare da parte del Ministero della salute».

32.0.20

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutele della salute, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, le parole: " non risponde penalmente per colpa lieve" sono state sostituite dalle seguenti: "risponde penalmente esclusivamente in caso di dolo"».

32.0.21

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto Ministeriale 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti"».

Conseguentemente, al comma 33 dell'articolo 34 del presente disegno di legge sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «240 milioni».

32.0.22

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(abrogazione disposizioni Articolo 40 del CCNL del Comparto Sanità –
indennità infermieristica)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, e comma 2, terzo periodo del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto sanità cessano di avere efficacia ai fini dell'alimentazione del fondo di cui all'articolo 39 dello stesso CCNL dal primo gennaio 2015. Restano salvi e consolidati nel fondo esclusivamente gli eventuali incrementi del fondo stesso disposti alla medesima data in applicazione della norma in parola e certificati dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001».

32.0.23

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Applicazione dell'articolo 61 CCNL dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica e amministrativa del 5/12/1996)*

1. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

2. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 c.c.

3. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014».

32.0.24

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Misure per qualificare come «neutra» la spesa del personale in caso di reinternalizzazioni di servizi sanitari che diano luogo a riduzione della spesa del servizio originariamente esternalizzato)

1. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposta in base a certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014 che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa derivante dall'operazione di riassunzione, la spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale.

2. Le acquisizioni di personale di cui al comma 1 devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».

32.0.25

D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il gettito derivante dalle imposte IRPEF ed IVA maturate sul territorio della Regione Siciliana è interamente attribuito alla medesima Regione Siciliana».

Conseguentemente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è abolita la compartecipazione dello Stato alla spesa sanitaria della Regione Siciliana.

32.0.26

D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. Nel rispetto delle motivazioni espresse nella sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 17 aprile 2015, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica corrisposto per l'anno 2016 dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Siciliana viene rideterminato d'intesa con le richiamate Regioni, e per quanto attiene la Regione Siciliana per una cifra non superiore agli 800 milioni di euro».
